

Edizione  
in lingua italiana

## Legislazione

### Sommario


#### I Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità

- \* Regolamento (CE) n. 1568/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che modifica gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>..... 1
- \* Regolamento (CE) n. 1569/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>..... 7
- \* Regolamento (CE) n. 1570/98 della Commissione, del 17 luglio 1998, che modifica gli allegati I a IV al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>..... 10
- \* Regolamento (CE) n. 1571/98 della Commissione, del 20 luglio 1998, che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità ..... 40
- \* Direttiva 98/52/CE del Consiglio, del 13 luglio 1998, relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord ..... 66

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

Prezzo: 19,50 ECU

(segue)



Gli atti i cui titoli sono stampati in caratteri chiari appartengono alla gestione corrente. Essi sono adottati nel quadro della politica agricola ed hanno generalmente una durata di validità limitata.

I titoli degli altri atti sono stampati in grassetto e preceduti da un asterisco.

Spedizione in abbonamento postale gruppo I / 70 % — Milano.

**Consiglio**

98/465/CE:

- \* **Decisione del Consiglio, del 13 luglio 1998, recante nomina di membri e supplenti danesi del Comitato delle regioni** ..... 67

**Commissione**

98/466/CE:

- \* **Decisione della Commissione, del 21 gennaio 1998, recante approvazione condizionata dell'aiuto che la Francia intende accordare alla Société française de production <sup>(1)</sup> [notificata con il numero C(1998) 230]**..... 68

---

<sup>(1)</sup> Testo rilevante ai fini del SEE

## I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

**REGOLAMENTO (CE) N. 1568/98 DELLA COMMISSIONE****del 17 luglio 1998**

**che modifica gli allegati, I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1191/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario

determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che saraflossacina deve essere inserito nell'allegato I del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che estratto di piretro, hamamelis virginiana, chrysanthemi cinerariifolii flos, echinacea purpurea, tanninum e natamicina devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, marboflossacina e spectinomycinina devono essere inseriti nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando l'impossibilità di fissare limiti massimi di residui per aristolochia spp. e suoi preparati, dal momento che qualsiasi limite di tali residui nei prodotti alimentari di origine animale può costituire un rischio per la salute dei consumatori; che pertanto aristolochia spp. e suoi preparati deve essere inserito nell'allegato IV del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di sessanta giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificata dalla direttiva 93/40/CEE <sup>(4)</sup>, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato permanente per i medicinali veterinari,

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU L 165 del 10. 6. 1998, pag. 6.

<sup>(3)</sup> GU L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 2*

*Articolo 1*

Gli allegati I, II, III e IV del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO I

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui (LMR)

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.3. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Saraflossacina	Saraflossacina	Salmonidi	30 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali»	

## ALLEGATO II

## Elenco delle sostanze non soggette ad un limite massimo di residui

## 2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Diidrogenofosfato di 2-amminoetile	Tutte le specie da produzione alimentare	
Natamicina	Bovini, equidi	Esclusivamente ad uso topico»
Parconazolo	Gallina faraona	
Tanninum	Tutte le specie da produzione alimentare	

## 6. Sostanze di origine vegetale

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Chrysanthemi cinerariifolii flos	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Echinacea purpurea	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Hamamelis virginiana	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Estratto di piretro	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico»

## ALLEGATO III

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari per le quali sono stati fissati dei limiti massimi di residui provvisori

1. Agenti antinfettivi
- 1.2. Antibiotici
- 1.2.5. Aminoglicosidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
*Spectinomicina	Spectinomicina	Bovini Bovini, suini, pollami	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono l'1.7.2000*

## 1.2.6. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
*Marboflossacina	Marboflossacina	Bovini  Suini	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 75 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Muscolo Pelle e grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono l'1.7.2000*

*ALLEGATO IV*

Elenco delle sostanze farmacologicamente attive per le quali non possono essere fissati livelli massimi

---

Sostanze farmacologicamente attive

---

«Aristolochia spp. e suoi preparati»

---



**REGOLAMENTO (CE) N. 1569/98 DELLA COMMISSIONE**

del 17 luglio 1998

**che modifica gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale**

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce una procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1568/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che, a norma del regolamento (CEE) n. 2377/90, è necessario stabilire limiti massimi di residui per tutte le sostanze farmacologicamente attive impiegate nei medicinali veterinari della Comunità destinati ad essere somministrati agli animali da produzione alimentare;

considerando che i limiti massimi di residui devono venire stabiliti solo in seguito a valutazione, da parte del comitato per i medicinali veterinari, di tutte le informazioni relative alla sicurezza dei residui presenti nelle sostanze destinate al consumatore di prodotti alimentari di origine animale e relative agli effetti dei residui sulla lavorazione industriale dei generi alimentari;

considerando che, nel fissare i limiti massimi di residui dei medicinali veterinari presenti nei prodotti alimentari di origine animale, è necessario precisare le specie animali in cui tali residui possono comparire, nonché i livelli di residui che possono essere presenti nei singoli tessuti prelevati dall'animale cui era stato somministrato il prodotto (tessuto campione) e la natura del residuo che interessa ai fini del controllo dei residui (residuo marcatore);

considerando che, al fine di agevolare le operazioni regolari per il controllo dei residui, occorre di norma fissare, sulla base della pertinente normativa comunitaria, dei limiti massimi di residui per i tessuti campione, per il fegato o per i reni; che tuttavia il fegato e i reni sono organi che vengono spesso rimossi dalle carcasse nel commercio internazionale; che è pertanto necessario

determinare dei limiti massimi di residui anche per i tessuti muscolari o adiposi;

considerando che, nel caso di medicinali veterinari destinati alle specie ovaiole, agli animali da latte o alle api mellifere, occorre fissare dei limiti massimi di residui anche per le uova, il latte o il miele;

considerando che dinoprost, benzocaina e tetracaina devono essere inseriti nell'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che, in attesa dei risultati definitivi delle indagini scientifiche, meloxicam deve essere inserito nell'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90;

considerando che va concesso un periodo di sessanta giorni prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, al fine di consentire agli Stati membri di modificare in maniera appropriata le autorizzazioni di commercializzazione dei medicinali veterinari rilasciate in base alla direttiva 81/851/CEE del Consiglio <sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dalla direttiva 93/40/CEE <sup>(4)</sup>, per tenere conto delle disposizioni del presente regolamento;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati II e III del regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 1 della presente Gazzetta ufficiale.

<sup>(3)</sup> GU L 317 del 6. 11. 1981, pag. 1.

<sup>(4)</sup> GU L 214 del 24. 8. 1993, pag. 31.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

*Per la Commissione*  
Martin BANGEMANN  
*Membro della Commissione*

---

## ALLEGATO

A. L'allegato II del regolamento (CEE) n. 2377/90 viene modificato come segue:

2. Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Dinoprost	Tutte le specie mammifere	
Benzocaina	Tutte le specie da produzione alimentare	Da usare unicamente come anestetico locale
Tetracaina	Tutte le specie da produzione alimentare	Da usare unicamente come anestetico locale»

B. L'allegato III del regolamento (CEE) n. 2377/90 viene modificato come segue:

5. Agenti antinfiammatori

5.1. Agenti antinfiammatori non steroidei

5.1.2. Derivati dell'acido enolico

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Meloxicam	Meloxicam	Bovini	25 µg/kg	Muscolo	Gli LMR provvisori scadono l'1.1.2000»
			60 µg/kg	Fegato	
			35 µg/kg	Rene	

**REGOLAMENTO (CE) N. 1570/98 DELLA COMMISSIONE****del 17 luglio 1998****che modifica gli allegati I a IV al regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale****(Testo rilevante ai fini del SEE)**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2377/90 del Consiglio, del 26 giugno 1990, che definisce la procedura comunitaria per la determinazione dei limiti massimi di residui di medicinali veterinari negli alimenti di origine animale <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1569/98 della Commissione <sup>(2)</sup>, in particolare gli articoli 6, 7 e 8,

considerando che gli allegati a detto regolamento sono stati già più volte modificati successivamente all'adozione della medesima; che i testi di modifica, a motivo del loro numero, della loro complessità e del fatto di essere pubblicati in diverse Gazzette ufficiali, sono di difficile consultazione e mancano quindi della chiarezza indispensabile ad ogni normativa; che è duopo pertanto procedere alla loro codificazione; che è opportuno giovare dell'occasione per precisare o rettificare la denominazione o la

designazione chimica di taluni composti e per correggere alcuni errori materiali;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del Comitato permanente per i medicinali veterinari,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Gli allegati I a IV al regolamento (CEE) n. 2377/90 sono sostituiti dal testo dell'allegato al presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il sessantesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 17 luglio 1998.

*Per la Commissione*

Martin BANGEMANN

*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 224 del 18. 8. 1990, pag. 1.

<sup>(2)</sup> Vedi pagina 7 della presente Gazzetta ufficiale.

## ALLEGATO

A. L'allegato I al regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antinfettivi

1.1. Prodotti chemioterapici

1.1.1. Sulfonamidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Tutte le sostanze appartenenti al gruppo	Farmaco progenitore	Tutte le specie da produzione alimentare	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	Il livello complessivo dei residui di tutte le sostanze appartenenti al gruppo dei sulfonamidi non deve essere superiore a 100 µg/kg*
		Bovini, ovini, caprini			

1.1.2. Derivati della diaminopiridina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Baqiloprim	Baqiloprim	Bovini	10 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg 30 µg/kg 40 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Grasso Fegato Rene Latte Pelle + grasso Fegato Rene	
		Suini			
Trimetoprima	Trimetoprima	Bovini	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	
		Suini			

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
		Equidi	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	
		Pollami (da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano)	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato	
		Pesce	50 µg/kg 50 µg/kg	Rene Muscolo e pelle in proporzioni naturali»	
1.2. Antibiotici					
1.2.1. Penicilline					
Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Amossisillina	Amossisillina	Tutte le specie da produzione alimentare	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	
Ampicillina	Ampicillina	Tutte le specie da produzione alimentare	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	
Benzilpenicillina	Benzilpenicillina	Tutte le specie da produzione alimentare	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Cloxacillina	Cloxacillina	Tutte le specie da produzione alimentare	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	
Oxacillina	Oxacillina	Tutte le specie da produzione alimentare	300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	
Penetamato	Benzilpenicillina	Bovini	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 4 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte*	
1.2.2. Cefalosporine					
Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
*Cefazolina	Cefazolina	Bovini, ovini, caprini	50 µg/kg	Latte	
Cefquinome	Cefquinome	Bovini	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 20 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte*	

## 1.2.3. Quinoloni

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
*Danofloxacin	Danofloxacin	Bovini (da non utilizzare in animali che producono latte destinato al consumo umano) Polli (da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano)	200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	
Diflossacin	Diflossacin	Polli, tacchino	300 µg/kg 400 µg/kg 1 900 µg/kg 600 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	
Enroflossacin	Somma di enroflossacin e ciproflossacin	Bovini, suini, pollami	30 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Fegato Rene	
Saraflossacin	Saraflossacin	Polli	10 µg/kg 100 µg/kg	Pelle + grasso Fegato*	

## 1.2.4. Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
*Spiramicin	Somma di spiramicin e neospiramicin	Bovini  Polli	200 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Muscolo Pelle + grasso Fegato	



Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Tilmicosina	Tilmicosina	Bovini, ovini, suini Ovini	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 50 µg/kg	Fegato Rene Latte	
Tilosina	Tilosina A	Bovini  Suini  Pollami (da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano)	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene*	

## 1.2.5. Florfenicolo e composti associati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
*Florfenicolo	Somma di florfenicolo e dei suoi metaboliti misurati come florfenicolo-ammina	Bovini	200 µg/kg 3 000 µg/kg 300 µg/kg	Muscolo Fegato Rene*	

## 1.2.6. Tetracicline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Chlortetraciclina	Somma della sua molecola originaria e del 4-epimero	Tutte le specie da produzione alimentare	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Fegato Rene Latte Uova	
Dossiciclina	Dossiciclina	Bovini  Suini, pollami	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg	Muscolo Fegato Rene Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	
Ossitetraciclina	Somma della sua molecola originaria e del 4-epimero	Tutte le specie da produzione alimentare	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Fegato Rene Latte Uova	
Tetraciclina	Somma della sua molecola originaria e del 4-epimero	Tutte le specie da produzione alimentare	100 µg/kg 300 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Fegato Rene Latte Uova*	

## 1.2.7. Tiamfenicol e composti connessi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Tiamfenicol	Tiamfenicol	Bovini	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	
		Polli (da non utilizzare in animali che producono uova destinate al consumo umano)	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene*	

## 2. Agenti antiparassitari

## 2.1. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

## 2.1.1. Salicilanilide

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Closantel	Closantel	Bovini	1 000 µg/kg 3 000 µg/kg 1 000 µg/kg 3 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	
		Ovini	1 500 µg/kg 2 000 µg/kg 1 500 µg/kg 5 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene*	

## 2.1.2. Tetra-idro-imidazoli (imidazotiazoli)

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Levamisolo	Levamisolo	Bovini, ovini, suini, pollami	10 µg/kg 10 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene*	

## 2.1.3. Benzimidazoli e pro-benzimidazoli

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Febantel	Somma di residui estraibili che possono essere ossidati in oxfendazolo sulfone	Bovini, ovini Bovini, ovini, suini, equidi	10 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	
Fenbendazole	Somma di residui estraibili che possono essere ossidati in oxfendazolo sulfone	Bovini, ovini Bovini, ovini, suini, equidi	10 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	
Flubendazole	Somma di flubendazolo e (2-amino 1H-benzimidazolo-5-yl) (4 fluroro-phenyl) methanone Flubendazolo	Suini, polli, uccelli da combattimento  Polli	50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 300 µg/kg 400 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene Uova	
Oxfendazole	Somma di residui estraibili che possono essere ossidati in oxfendazolo sulfone	Bovini, ovini Bovini, ovini, suini, equidi	10 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 500 µg/kg 50 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	
Ossibendazole	Ossibendazolo	Suini	100 µg/kg 500 µg/kg 200 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	
Tiabendazole	Somma di tiabendazolo e del 5-idrossitiabendazolo	Bovini	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Triclabendazolo	Somma dei residui estraibili che si possono ossidare per formare chetotri-clabendazolo	Bovini, ovini	100 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Rene	Da non utilizzare in animali che producono
2.2. Agenti che combattono gli ectoparassiti					
2.2.1. Organofosfati					
Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Diazinone	Diazinone	Bovini, ovini, caprini Bovini, suini, ovini, caprini	20 µg/kg 20 µg/kg 700 µg/kg 20 µg/kg 20 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene»	
2.2.2. Formamidine					
Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Amitraz	Somma di amitraz e dei metaboliti che contengono la frazione 2,4-DMA, indicata come amitraz	Suini	400 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Pelle + grasso Fegato Rene»	
2.3. Agenti che combattono gli endo- e ectoparassiti					
2.3.1. Avermectina					
Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Abamectina	Avermectina B1a	Bovini	10 µg/kg 20 µg/kg	Grasso Fegato	

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Doramectina	Doramectina	Bovini  Suini, ovini	10 µg/kg 150 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Muscolo Grasso Fegato Rene	Da non utilizzare in ovini che producono latte destinato al consumo umano»
Eprinomectina	Eprinomectina B1 a	Bovini	30 µg/kg 30 µg/kg 600 µg/kg 100 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	
Ivermectina	22, 23-Diidro-avermectina B1 a	Bovini  Porcini, ovini, equidi	40 µg/kg 100 µg/kg 20 µg/kg 1,5 µg/kg	Grasso Fegato Grasso Fegato	
Moxidectina	Moxidectina	Bovini, ovini	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene*	
3. Agenti attivi sul sistema nervoso					
3.2. Agenti attivi sul sistema nervoso autonomo					
3.2.1. Antiadrenergici					
Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Carazololo	Carazololo	Suini	5 µg/kg 5 µg/kg 2,5 µg/kg 2,5 µg/kg	Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene*	

## 4. Agenti antinfiammatori

## 4.1. Agenti antinfiammatori non steroidei

## 4.1.1. Derivati dell'acido anilpropionico

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
*Vedaprofen	Vedaprofen	Equidi	50 µg/kg 20 µg/kg 100 µg/kg 1 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene*	

## 4.1.2. Derivati del gruppo dei fenamati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
*Acido tolfenamico	Acido tolfenamico	Bovini	50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 400 µg/kg 100 µg/kg	Muscolo Fegato Rene Latte Muscolo Fegato Rene*	
		Suini			

## 5. Corticoidi

## 5.1. Glucocorticoidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
*Dexamethasone	Dexamethasone	Bovini Bovini, suini, equidi	0,3 µg/kg 0,75 µg/kg 2 µg/kg 0,75 µg/kg	Latte Muscolo Fegato Rene*	

B. L'allegato II al regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

I. Composti inorganici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
*Sottocarbonato di bismuto	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Sottogallato di bismuto	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Sottonitrato di bismuto	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Sottosalicilato di bismuto	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso orale
Acido borico e borati	Tutte le specie da produzione alimentare	
Bromuro, sale sodico	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Acetato di calcio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Benzoato di calcio		
Carbonato di calcio		
Cloruro di calcio		
Gluconato di calcio		
Idrossido di calcio		
Iposolfito di calcio		
Malato di calcio		
Ossido di calcio		
Fosfato di calcio		
Polifosfati di calcio		
Propionato di calcio		
Silicato di calcio		
Stearato di calcio		
Solfato di calcio		
Acido cloridrico	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Peroossido di idrogeno	Tutte le specie da produzione alimentare	
Iodio e suoi composti inorganici inclusi: — ioduro di sodio e potassio — iodato di sodio e potassio — iodofori inclusi polivinilpirrolidone-iodio	Tutte le specie da produzione alimentare	



Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Magnesio Solfato di magnesio Idrossido di magnesio Stearato di magnesio Glutammato di magnesio Orotato di magnesio Alluminio silicato di magnesio Ossido di magnesio Carbonato di magnesio Fosfato di magnesio Glicerofosfato di magnesio Aspartato di magnesio Citrato di magnesio Acetato di magnesio Trisilicato di magnesio	Tutte le specie da produzione alimentare	
DL-aspartato di potassio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glucuronato di potassio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glicerofosfato di potassio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Nitrato di potassio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Seleniato di potassio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cloruro di sodio	Bovini	Esclusivamente ad uso topico
Sodio dicloroisocianurato	Bovini, ovini, caprini	Esclusivamente ad uso topico*
Seleniato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Selenito di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Zolfo	Bovini, suini, ovini, caprini, equidi	
Acetato di zinco Cloruro di zinco Gluconato di zinco Oleato di zinco Stearato di zinco	Tutte le specie da produzione alimentare	

## 2.

## Composti organici

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Estradiolo-17B	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	Per utilizzi terapeutici e zootecnici soltanto
Acetil cisteina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Alfaprostolo	Bovini, suini, equidi	
Alcool benzilico	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Betaina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Brotizolame	Bovini	Unicamente ad uso terapeutico
Buserelina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Butile 4-idrossibenzoato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Caffeina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Carbetocina	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	
Cefazolina	Bovini Ovini, caprini	Esclusivamente per uso intramammario (se non è previsto l'uso della mammella come alimento destinato al consumo umano)
Cetrimide	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cloroetidina	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Clorocresolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cloprostenolo	Bovini, suini, equidi	
D-Phe 6-fattore di rilascio dell'ormone luteinizzante	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dembrexina	Equidi	
Detomidina	Bovini, equidi	Unicamente ad uso terapeutico
Diclazuril	Ovini	Esclusivamente per uso orale
Diclossacillina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dietil ftalato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dimetil ftalato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dinoprost trometamina	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Etamifilina camsilato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Etanolo	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Etil lattato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Etioprostol trometamine	Bovini, suini	
Acetato di fertirelina	Bovini	
Acido folico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Formale di glicerina	Tutte le specie da produzione alimentare	
L'ormone di rilascio della gonadotropina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Eptaminol	Tutte le specie da produzione alimentare	
Esperidina	Equidi	
Esperidina metil calcon	Equidi	
Gonadotropina del corion umano	Tutte le specie da produzione alimentare	
Gonadotropina urinaria menopausale umana	Bovini	
Composti organici dello iodio — iodoformio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Isobutano	Tutte le specie da produzione alimentare	
Isoflurane	Equidi	Usato esclusivamente come anestetico
Isossuprina	Bovini, equidi	Esclusivamente per uso terapeutico ai sensi della direttiva 96/22/CEE del Consiglio (GU L 125 del 23. 5. 1996, pag. 3)
Tartrato di ketanserina	Equidi	
Ketoprofen	Bovini, equidi Suini	
Acido L-tartarico e i suoi sali di sodio, potassio e calcio mono- e di-basici	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Acido lattico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Lecirelina		

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Lini oleum	Tutte le specie da produzione alimentare	
Lobelina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Luprostiolo	Tutti i mammiferi	
Acido malico	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Medrossiprogesterone acetato	Ovini	Usato intravaginale esclusivamente per scopi zootecnici
Melatonina	Ovini, caprini	
Menbutone	Bovini, ovini, caprini, suini, equidi	
Mentolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Oli minerali ad alta e bassa viscosità, incluse le cere microcristalline, da C10 a C60 alifatici, alifatici ramificati e composti aliciclici	Tutte le specie da produzione alimentare	Sono esclusi i composti aromatici e quelli insaturi
N-butano	Tutte le specie da produzione alimentare	
N-butanolo	Tutte le specie da produzione alimentare	Usato come eccipiente
Neostigmina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Ositocina	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	
Pancreatina	Tutti i mammiferi da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Papaina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Papaverina	Bovini	Solo vitellinconiati
Acido peracetico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Fenolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Floroglucinolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Policresulen	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso topico
Glicosaminoglicano polisolfato	Equidi	
Praziquantel	Ovini	L'uso è consentito solo nelle pecore non in lattazione
Gonadotropina del siero di cavalla gravida	Tutte le specie da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Propano	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glicole propileno	Tutte le specie da produzione alimentare	
Quatresina	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente ad uso preservante a concentrazioni non superiori allo 0,5 %
Saponine di quillaja	Tutte le specie da produzione alimentare	
R-Clopostenolo	Bovini, suini, equidi	
Rifassimina	Bovini	Esclusivamente per uso intramammario (se non è previsto l'uso della mammella come alimento destinato al consumo umano) e intrauterino
Romifidina	Equidi	Unicamente ad uso terapeutico
Benzile 4-idrossibenzoato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Butile 4-idrossibenzoato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Somatosalmo	Salmoni	
Tau fluvalinato	Melliferi	
Teobromina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Teofilina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Tiomersale	Tutte le specie da produzione alimentare	Da impiegare esclusivamente come conservante in vaccini multidosi ad una concentrazione non superiore allo 0,02 %
Timolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Timerfonato	Tutte le specie da produzione alimentare	Da impiegare esclusivamente come conservante in vaccini multidosi ad una concentrazione non superiore allo 0,02 %*
Trimetilfloroglucolino	Tutte le specie da produzione alimentare	
3. Sostanze generalmente riconosciute sicure		
Sostanze farmacologicamente attive		
«Estratto di assenzio	Specie animale	Altre disposizioni
Acetilmetionina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Idrossido di alluminio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Monostearato di alluminio	Tutte le specie da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Solfato di ammonio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Benzoato di benzoile	Tutte le specie da produzione alimentare	
P-idrossibenzoato di benzile	Tutte le specie da produzione alimentare	
Borogluconato di calcio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Citrato di potassio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Canfora	Tutte le specie da produzione alimentare	Esclusivamente per uso esterno*
Estratto di cardamomo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Diethylsebacato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dimeticone	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dimetilacetamide	Tutte le specie da produzione alimentare	
Dimetilsulfossido	Tutte le specie da produzione alimentare	
Epinefrina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Etiloleato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acido tetraetildiaminoacetico e suoi sali	Tutte le specie da produzione alimentare	
Eucalipto	Tutte le specie da produzione alimentare	
Hormona follicolo stimulante (FHS naturale ottenibile da tutte le specie e FSH sintetico)	Tutte le specie da produzione alimentare	
Formaldeide	Tutte le specie da produzione alimentare	
Acido formico	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glutaraldeide	Tutte le specie da produzione alimentare	
Guaiacolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Eparina e suoi sali	Tutte le specie da produzione alimentare	
Gonadotropina corionica umana (HGC naturale e analoghi sintetici)	Tutte le specie da produzione alimentare	
Citrato di ferro e ammonio	Tutte le specie da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Dextrano di ferro	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glucoptonato di ferro	Tutte le specie da produzione alimentare	
Isopropanolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Hormona luteotrófica (LH naturale da tutte le specie e analoghi sintetici)	Tutte le specie da produzione alimentare	
Lanolina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cloruro di magnesio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Gluconato di magnesio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Iposfito di magnesio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Mannite	Tutte le specie da produzione alimentare	
Metilbenzoato	Tutte le specie da produzione alimentare	
Monotioglicerolo	Tutte le specie da produzione alimentare	
Montanide	Tutte le specie da produzione alimentare	
Miglicole	Tutte le specie da produzione alimentare	
Orgoteina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Poloxalene	Tutte le specie da produzione alimentare	
Poloxamer	Tutte le specie da produzione alimentare	
Glicoli di polietilene (peso molecolare compreso tra 200 e 10 000)	Tutte le specie da produzione alimentare	
Polisorbato 80	Tutte le specie da produzione alimentare	
Serotonina	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cloruro di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Cromoglicato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Diottilsolfosuccinato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	

Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
Formaldeidossulfato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Laurilsolfato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Pirosolfato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Stearato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Tiosolfato di sodio	Tutte le specie da produzione alimentare	
Gomma adragante	Tutte le specie da produzione alimentare	
Urea	Tutte le specie da produzione alimentare	
Ossido di zinco	Tutte le specie da produzione alimentare	
Solfato di zinco	Tutte le specie da produzione alimentare	
4. Sostanze impiegate nei medicinali veterinari omeopatici		
Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Ogni sostanza utilizzata in medicinali veterinari omeopatici, a condizione che la sua concentrazione nel prodotto non superi una parte per 10 000	Tutte le specie da produzione alimentare»	
5. Sostanze usate come additivi negli alimenti destinati al consumo umano		
Sostanze farmacologicamente attive	Specie animale	Altre disposizioni
«Sostanze classificate con un numero E	Tutte le specie da produzione alimentare	Solo le sostanze approvate come additivi in prodotti alimentari per uso umano, tranne i preservativi di cui all'allegato III, parte C, della direttiva 95/2/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (GU L 61 del 18. 3. 1995, pag. 1.»



C. L'allegato III al regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

1. Agenti antifettivi

1.1. Chemioterapici

1.1.2. Benzenesolfonamidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
*Clorsulone	Clorsulone	Bovini	50 µg/kg 150 µg/kg 400 µg/kg	Muscolo Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2000*

1.2. Antibiotici

1.2.1. Inibitori di beta-lactamasi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
*Acido clavulanico	Acido clavulanico	Bovini, ovini Bovini, ovini, suini	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 1999*

1.2.2. Macrolidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
*Eritromicina	Eritromicina	Bovini, ovini Bovini, ovini, suini, pollami	40 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene Uova	Gli LMR provvisori scadono il 1° giugno 2000; Gli LMR riguardano tutti i residui microbiologicamente attivi, espressi come equivalenti dell'eritromicina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Josamicina	Josamicina	Polli	200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Uova	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 2000*

## 1.2.4. Cefalosporine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Ceftiofur	Somma di tutti i residui che conservano la struttura betalattamica espressi come desturoil-ceftiofur	Bovini  Suini	200 µg/kg 600 µg/kg 2.000 µg/kg 2.000 µg/kg 100 µg/kg 500 µg/kg 600 µg/kg 3.000 µg/kg 4.000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 1999
Cefapirina	Somma di cefapirina e desacetilcefapirina	Bovini	50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 10 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	Gli LMR scadono il 1° gennaio 1999*

## 1.2.5. Aminoglicosidi

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Amminosidina	Amminosidina	Bovini, suini, conigli, polli	500 µg/kg 1.500 µg/kg 1.500 µg/kg	Muscolo Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 2000

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Apramicina	Apramicina	Bovini (l'uso è consentito solo nelle mucche non in lattazione)  Suini	1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 10 000 µg/kg 20 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 1 000 µg/kg 5 000 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 1999
Diidrostreptomicina	Diidrostreptomicina	Bovini, ovini Bovini, ovini, suini, pollami	200 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 2000
Gentamicina	Gentamicina	Bovini Bovini, suini	100 µg/kg 100 µg/kg 100 µg/kg 200 µg/kg 1 000 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° giugno 2000
Neomicina (comprese framitcetina)	Neomicina	Bovini, ovini, caprini Bovini, ovini, caprini, suini, polli, tacchini, anatre  Polli	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 5 000 µg/kg 500 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene Uova	Gli LMR provvisori scadono il 1° giugno 2000
Spectinomicina	Spectinomicina	Bovini Bovini, suini, pollami	200 µg/kg 300 µg/kg 500 µg/kg 2 000 µg/kg 5 000 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 1998

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
Streptomicina	Streptomicina	Bovini, ovini Bovini, ovini, suini, pollami	200 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 1 000 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° giugno 2000*
1.2.6. Quinoloni					
Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
*Decochinato	Decochinato	Bovini, ovini	500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg 500 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 2000
Flumequina	Flumequina	Bovini, ovini, suini, polli  Salmonidi	50 µg/kg 50 µg/kg 100 µg/kg 300 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Grasso o pelle + grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2000
Marboflossacina	Marboflossacina	Bovini  Suini	150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 75 µg/kg 150 µg/kg 50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Muscolo Pelle + grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 2000
Saraflossacina	Saraflossacina	Salmonidi	30 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 1998*

## 1.2.9. Polimixine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Colistin	Colistin	Bovini, ovini Bovini, ovini, suini, polli, coniglio	50 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 200 µg/kg 300 µg/kg	Latte Muscolo Grasso Fegato Rene Uova	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 2000*

## 1.2.10. Penicilline

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Nafcillin	Nafcillin	Bovini	30 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg 30 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 1999 esclusivamente per uso intramammario
Penetamato	Benzilpenicillina	Ovini	150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 150 µg/kg 4 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene Latte Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2000*
		Bovini			

## 2.2. Agenti attivi contro gli ectoparassiti

## 2.2.1. Formamidine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Amitraz	Somma di amitraz e tutti	Bovini	200 µg/kg	Grasso	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 1998

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
	Residuo marcatore i metaboliti misurati come 2, 4 dimetilammina	Ovini	200 µg/kg 200 µg/kg 10 µg/kg 400 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg 200 µg/kg	Fegato Rene Latte Grasso Fegato Rene Miele	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 1999*
	Somma di amitraz e tutti i metaboliti che contengono la frazione 2, 4-DMA, indicata come amitraz	Api			

## 2.2.2. Derivati dell'imminofenile tiazolidina

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Cimiazolo	Cimiazolo	Api	1 000 µg/kg	Miele	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 1999»

## 2.2.4. Organofosfati

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Azametifos	Azametifos	Salmonidi	100 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali	Gli LMR provvisori scadono il 1° giugno 1999»

## 2.2.5. Derivati dell'acilurea

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Teflubenzurone	Teflubenzurone	Salmonidi	500 µg/kg	Muscolo e pelle in proporzioni naturali	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 1999»

## 2.3. Agenti attivi contro gli endo- e ectoparassiti

## 2.3.1. Avermectine

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Ivermectina	22, 23-Diidro-avermectina B1a	Cervo, incluso la renna	20 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg 20 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 1999
Moxidectina	Moxidectina	Equidi	50 µg/kg 500 µg/kg 100 µg/kg 50 µg/kg	Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2000»

## 3. Agenti attivi sul sistema nervoso

## 3.2. Agenti attivi sul sistema nervoso autonomo

3.2.1. Agenti  $\beta_2$  simpaticomimetici

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Clenbuterol clonidrato	Clenbuterol	Bovini (indicazione: esclusivamente per la tocolisi delle vacche partorienti)  Equidi (indicazione: tocolisi e terapia dei disturbi respiratori)	0,1 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 0,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 0,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 0,05 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 0,1 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 0,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 0,5 $\mu\text{g}/\text{kg}$	Muscolo Fegato Rene Latte Muscolo Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° luglio 2000*

## 5. Agenti antinfiammatori

## 5.1. Agenti antinfiammatori non steroidei

## 5.1.1. Derivati dell'acido anilpropionico

Sostanze farmacologicamente attive	Residuo marcatore	Specie animale	LMR	Tessuti campione	Altre disposizioni
«Carprofen	Carprofen	Bovini  Equidi	500 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 500 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 1 000 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 1 000 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 50 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 100 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 1 000 $\mu\text{g}/\text{kg}$ 1 000 $\mu\text{g}/\text{kg}$	Muscolo Grasso Fegato Rene Muscolo Grasso Fegato Rene	Gli LMR provvisori scadono il 1° gennaio 2000*



D. L'allegato IV al regolamento (CEE) n. 2377/90 è modificato come segue:

Sostanze farmacologicamente attive
«Cloramfenicolo
Cloroformio
Clorpromazina
Colchicina
Dapsone
Dimetridazolo
Furazolidone
Metromidazole
Nitrofurani
Ronidazolo»

**REGOLAMENTO (CE) N. 1571/98 DELLA COMMISSIONE**  
**del 20 luglio 1998**  
**che attua il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio relativo all'organizzazione**  
**di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 577/98 del Consiglio, del 9 marzo 1998, relativo all'organizzazione di un'indagine per campione sulle forze di lavoro nella Comunità <sup>(1)</sup>, in particolare gli articoli 1, 4, paragrafi 2, e 3,

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CE) n. 577/98 stabilisce che, nel caso di un'indagine continua, la Commissione elabori l'elenco delle settimane che compongono i trimestri di riferimento dell'indagine;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 577/98, ogni anno va stabilito un programma pluriennale di moduli ad hoc;

considerando che, ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 577/98, sono necessarie misure di attuazione per definire i codici delle variabili da usare per la trasmissione di dati;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere espresso dal comitato del programma statistico, istituito tramite la decisione 89/382/CEE, Euratom del Consiglio <sup>(2)</sup>,

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1998.

*Articolo 1*

**Trimestri di riferimento**

La definizione dei trimestri di riferimento da applicare nel caso di un'indagine continua per gli anni 1998 e 1999 si trova nell'allegato I del presente regolamento.

*Articolo 2*

**Moduli ad hoc**

Un programma di moduli ad hoc per gli anni 1999-2001 si trova nell'allegato II del presente regolamento.

L'elenco dettagliato delle informazioni da raccogliere nel modulo ad hoc del 1999 si trova nell'allegato III del presente regolamento.

*Articolo 3*

**Codifica delle variabili**

I codici da usare nella trasmissione dei dati per gli anni 1998 e 1999 si trovano nell'allegato IV dell'attuale regolamento.

*Articolo 4*

**Entrata in vigore**

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

*Per la Commissione*  
Yves-Thibault DE SILGUY  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 77 del 14. 3. 1998, pag. 3.

<sup>(2)</sup> GU L 181 del 28. 6. 1989, pag. 47.

*ALLEGATO I***INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO****Definizione dei trimestri di riferimento**

- a) Il primo trimestre di riferimento del 1998 inizia il 29 dicembre 1997 e dura 13 settimane.
- b) I successivi trimestri di riferimento del 1998 saranno composti da blocchi di 13 settimane, senza coprire l'ultima settimana del 1998.
- c) Il primo trimestre del 1999 inizierà il 4 gennaio 1999 e i successivi trimestri saranno composti da blocchi consecutivi di 13 settimane.

## Eccezioni:

- in Grecia e Portogallo, il primo trimestre di riferimento inizia il 5 gennaio 1998 e, di conseguenza, verrà coperta l'ultima settimana del 1998.
  - in Danimarca e Svezia, il quarto trimestre di riferimento del 1998 sarà composto da un blocco di 14 settimane.
  - nel Regno Unito e in Irlanda, possono essere usati, nel 1998 e nel 1999, i trimestri di riferimento stagionali (invece dei trimestri di riferimento come sopra definiti).
-

## ALLEGATO II

## INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO

## Programma pluriennale dei moduli ad hoc

## 1. Infortuni sul lavoro e malattie professionali

*Elenco delle variabili:* vedi l'allegato III.

*Periodo di riferimento:* secondo trimestre 1999 (primo trimestre del 1999 in Svezia, terzo trimestre del 1999 in Italia e Regno Unito).

*Stati membri e regioni interessate:* vedi l'allegato III.

*Campione:* come per i moduli standard; se però l'unità di campionamento è l'individuo, non è richiesta nessuna informazione sui membri della famiglia.

*Trasmissione dei risultati:* entro il 31 marzo 2000.

## 2. Istruzione e formazione professionale

*Elenco delle variabili:* da definire entro marzo 1999.

*Periodo di riferimento:* secondo trimestre 2000 (giugno e dicembre 2000 in Svezia, terzo trimestre del 2000 in Italia).

*Stati membri e regioni interessate:* da definire.

*Campione:* come per i moduli standard; se però l'unità di campionamento è l'individuo, non è richiesta nessuna informazione sui membri della famiglia.

*Trasmissione dei risultati:* entro il 31 marzo 2001.

## 3. Durata e modelli di orario di lavoro

*Elenco delle variabili:* da definire entro marzo 2000.

*Periodo di riferimento:* secondo trimestre 2001.

*Stati membri e regioni interessate:* da definire.

*Campione:* come per i moduli standard; se però l'unità di campionamento è l'individuo non è richiesta nessuna informazione sui membri della famiglia

*Trasmissione dei risultati:* entro il 31 marzo 2002.

---

## ALLEGATO III

## INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO

## Caratteristiche dei moduli ad hoc per il 1999

1. Sono coperti tutti gli Stati membri, eccettuati Belgio, Francia e Austria.
2. La Germania può fornire a Eurostat i dati sugli infortuni sul lavoro e i problemi sanitari collegati al lavoro di un periodo di riferimento di 4 settimane. Le variabili che possono essere fornite sono: infortuni sul lavoro, astensione dal lavoro a causa di infortunio sul lavoro, esistenza di un problema sanitario collegato al lavoro e astensione dal lavoro dovuta a un problema sanitario collegato al lavoro.
3. Le variabili saranno codificate come segue:

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
209		<b>INFORTUNI SUL LAVORO ACCADUTI A PERSONE CHE HANNO LAVORATO NEGLI ULTIMI 12 MESI</b>	(colonna 24 = 1, 2 o colonna 64 = 1 e colonna 65/68 e colonna 69/70 non precede di oltre un anno la data dell'intervista)
		<b>Infortuni intervenuti, oltre alle malattie, durante i 12 mesi precedenti, sul luogo o nel corso del lavoro</b>	
	0	Nessuno	
	1-8	Numero di infortuni	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 3-9 e colonna 64 ≠ 1 o colonna 65/68 e colonna 69/70 precede di oltre un anno la data dell'intervista, o è vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
210/211		<b>Mese in cui si è verificato l'infortunio più recente</b>	colonna 209 = 1-8
	00	Mese in corso	
	01-12	Mese — 2 cifre (infortuni avvenuti prima del mese in corso)	
	99	Non applicabile (colonna 209 = 0, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
212		<b>Tipo di lesione causata dall'infortunio più recente (codificare solo il tipo di lesione più grave)</b>	colonna 209 = 1-8
	0	Contusione, livido	
	1	Ustione, scottatura, congelamento	
	2	Taglio, lacerazione, recisione di nervi o tendini	
	3	Amputazione	
	4	Frattura ossea	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
213	5	Distorsione, deformazione, lussazione	colonna 209 = 1-8
	6	Avvelenamento, intossicazione da gas o asfissia	
	7	Infezione da virus o da batteri; contatto con materiali infetti	
	8	Altri tipi di lesioni	
	9	Non applicabile (colonna 209 = 0, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
		<b>Il lavoro dopo la più recente lesione accidentale</b>	
		L'interessato ha ripreso a lavorare	
	1	— Riassunzione delle normali attività lavorative	
	2	— Cambiamento di lavoro o di luogo di lavoro a causa della lesione accidentale	
214	3	— Lavoro a tempo parziale o a orario ridotto a causa della lesione accidentale	colonna 213 = 1-3, 6 vuoto
		L'interessato non ha ripreso a lavorare	
	4	— L'interessato non si è ancora ripreso dalla lesione accidentale e, alla data dell'intervista, non lavora	
	5	— L'interessato prevede di non effettuare più lavoro retribuito a causa della lesione accidentale	
	6	— Altri motivi	
	9	Non applicabile (colonna 209 = 0, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
		<b>Data alla quale l'interessato ha potuto riprendere a lavorare dopo la più recente lesione accidentale</b>	
	0	Lo stesso giorno dell'infortunio o il primo giorno successivo all'infortunio	
	1	Tra il secondo e il quarto giorno successivo all'infortunio	
215	2	Tra il quinto e il settimo giorno successivo all'infortunio	colonna 209 = 1-8
	3	Tra una settimana e meno di due settimane dopo l'infortunio	
	4	Tra due settimane e meno di un mese dopo l'infortunio	
	5	Tra un mese e meno di tre mesi dopo l'infortunio	
	6	Tre mesi o più, dopo l'infortunio	
	7	Nessuna astensione dal lavoro	
	9	Non applicabile (colonna 213 = 4, 5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
		<b>Attività svolta quando si è verificata la lesione accidentale (codificare la prima voce pertinente)</b>	
	1	Principale (prima) occupazione attuale	
2	Seconda occupazione attuale		
3	Ultima occupazione (persone non occupate)		
4	Occupazione di un anno prima		
5	Altra occupazione		
9	Non applicabile (colonna 209 = 0, 9, vuoto)		
vuoto	Nessuna risposta		

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
216		<b>PROBLEMI SANITARI COLLEGATI AL LAVORO EMERSI DURANTE GLI ULTIMI 12 MESI (oltre alle lesioni accidentali)</b>  <b>Malattie, forme di inabilità o altri problemi sanitari, a carattere fisico o psichico, oltre alle lesioni accidentali, subiti dalla persona nei 12 mesi precedenti (la data dell'intervista) e che sono stati causati o peggiorati dal lavoro</b>	(colonna 24 = 1, 2 o colonna 64 = 1)
	0	Nessuno	
	1-8	Numero dei vari disturbi	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 3-9 e colonna 64 ≠ 1)	
	vuoto	Nessuna risposta	
217		<b>Tipo dei disturbi più gravi causati o peggiorati attraverso il lavoro</b>	colonna 216 = 1-8
	0	Problemi alle ossa, alle articolazioni o alla muscolatura	
	1	Problemi respiratori o polmonari	
	2	Problemi della pelle	
	3	Problemi all'udito	
	4	Stati di stress, di depressione o di ansietà	
	5	Emicranie e/o disturbi visivi funzionali	
	6	Disturbi o attacchi cardiaci, o altri disturbi del sistema circolatorio	
	7	Malattia infettiva (da virus, batteri o altro tipo di infezione)	
	8	Altri tipi di disturbi	
	9	Non applicabile (colonna 216 = 0, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
218		<b>Numero di giorni di astensione dal lavoro a causa del disturbo più grave causato o peggiorato dal lavoro durante gli ultimi 12 mesi</b>	colonna 216 = 1-8
	0	Meno di un giorno	
	1	Da uno a tre giorni	
	2	Da quattro a sei giorni	
	3	Almeno una settimana ma meno di due	
	4	Almeno due settimane ma meno di un mese	
	5	Almeno un mese ma meno di tre	
	6	Tre mesi o più	
	7	Non prevede di effettuare più lavoro retribuito a causa della malattia	
	9	Non applicabile (colonna 216 = 0, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
219		<b>Lavoro che ha causato o ha peggiorato il disturbo più grave (codificare la prima voce pertinente)</b>	colonna 216 = 1-8
	1	Principale (prima) occupazione attuale	
	2	Seconda occupazione attuale	
	3	Ultima occupazione (persone non occupate)	
	4	Occupazione di un anno prima	
	5	Altra occupazione	
	9	Non applicabile (colonna 216 = 0, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
220/221		<b>Attività economica dell'unità locale di occupazione che ha causato o ha peggiorato il disturbo più grave (se non definito in un'altra parte dell'indagine)</b>	(colonna 219 = 5, vuoto o colonna 219 = 3 e la persona non ha lavorato nel corso degli ultimi 8 anni)
		NACE Rev. 1 (2 cifre)	
	00	Non applicabile (colonna 219 = 1-2, 4, 9 o colonna 219 = 3 e la persona ha lavorato da ultimo nel corso degli ultimi 8 anni)	
	vuoto	Nessuna risposta	



## ALLEGATO IV

## INDAGINE SULLE FORZE DI LAVORO

## Codifica dei dati 1998-1999

Le colonne le cui informazioni non possono essere fornite vanno lasciate con l'indicazione «vuoto» o «non applicabile» a seconda dei filtri.

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
		<b>ANTEFATTI DEMOGRAFICI</b>	
1/2		<b>Numero progressivo nella famiglia (deve rimanere lo stesso per tutte le ondate)</b>	famiglie
	01-98	Numero progressivo a due cifre assegnato ad ogni membro della famiglia	
	99	Non applicabile (famiglia non privata)	
3		<b>Vincolo con la persona di riferimento nella famiglia</b>	famiglie
	1	Persona di riferimento	
	2	Coniuge (o partner coabitante) della persona di riferimento	
	3	Figlio della persona di riferimento (o del coniuge o del partner coabitante)	
	4	Ascendenti della persona di riferimento (o del coniuge o del partner coabitante)	
	5	Altro parente	
	6	Altro	
	9	Non applicabile (famiglia non privata)	
4/5		<b>Numero progressivo del coniuge o del partner coabitante</b>	famiglie
	01-98	Numero progressivo del coniuge o del partner coabitante nella famiglia	
	99	Non applicabile (l'interessato non appartiene ad una famiglia, o non ha alcun partner, o il partner non appartiene a questa famiglia)	
6/7		<b>Numero progressivo del padre</b>	famiglie
	01-98	Numero progressivo del padre nella famiglia	
	99	Non applicabile (l'interessato non appartiene ad una famiglia, o il padre non appartiene a questa famiglia)	
8/9		<b>Numero progressivo della madre</b>	famiglie
	01-98	Numero progressivo della madre nella famiglia	
	99	Non applicabile (l'interessato non appartiene ad una famiglia, o la madre non appartiene a questa famiglia)	
10		<b>Sesso</b>	tutti
	1	Maschile	
	2	Femminile	
11/14		<b>Anno di nascita</b>	tutti
		Inserire le 4 cifre dell'anno di nascita	
15		<b>Data di nascita rispetto alla fine di periodo di riferimento</b>	tutti
	1	Il compleanno dell'interessato cade tra il 1° gennaio e la fine della settimana di riferimento	
	2	Il compleanno dell'interessato cade dopo la fine della settimana di riferimento	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
16		<b>Stato civile</b>	tutti
	1	Celibe/Nubile	
	2	Coniugato	
	3	Vedovo	
	4	Divorziato o separato legalmente	
	vuoto	Nessuna risposta	
17/18		<b>Nazionalità</b>	tutti
		Per il codice, si veda l'elenco dei paesi allegato	
19/20		<b>Anni di residenza nello Stato membro in questione</b>	tutti
	00	Nascita in tale Stato membro	
	01-10	Anni di residenza di chi ha risieduto in tale Stato membro tra 1 e 10 anni	
	11	Residenza nello Stato membro per oltre 10 anni	
	vuoto	Nessuna risposta	
21/22		<b>Paese di nascita</b>	colonna 19/20 < > 00
		Per il codice, si veda l'elenco dei paesi allegato	
	99	Non applicabile (colonna 19/20 = 00)	
	vuoto	Nessuna risposta	
23		<b>Modalità di partecipazione all'indagine</b>	tutti a partire dai 15 anni di età
	1	Partecipazione diretta	
	2	Partecipazione attraverso un altro membro della famiglia	
	9	Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)	
	vuoto	Nessuna risposta	
24		<b>CONDIZIONE PROFESSIONALE</b>	
		<b>Condizione professionale durante la settimana di riferimento</b>	tutti a partire dai 15 anni di età
	1	L'interessato ha svolto un lavoro retribuito o remunerativo durante la settimana di riferimento — un'ora o più (compresi i coadiuvanti familiari, esclusi i militari di leva in servizio obbligatorio militare o civile)	
	2	L'interessato non ha lavorato ma ha un'occupazione o un'attività professionale da cui si è assentato durante la settimana di riferimento (compresi i coadiuvanti familiari, esclusi i militari di leva in servizio obbligatorio militare o civile)	
	3	L'interessato non ha lavorato perché sospeso dal lavoro	
	4	L'interessato è un militare di leva in servizio obbligatorio militare o civile	
	5	Altre persone (di età superiore a 15 anni) che non hanno lavorato né hanno un lavoro o un'attività professionale durante la settimana di riferimento	
	9	Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)	
25		<b>Motivo dell'assenza completa delle persone che hanno un'occupazione</b>	colonna 24 = 2
	0	Maltempo	
	1	Interruzione del lavoro per ragioni tecniche o economiche	
	2	Conflitto di lavoro	
	3	Corsi di istruzione scolastica o di formazione	
	4	Malattia propria, infortunio o inabilità temporanea	
	5	Maternità o congedo parentale	
	6	Ferie	
	8	Altri motivi (per esempio motivi personali o familiari)	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 1, 3-5, 9)	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
		<b>CARATTERISTICHE DELL'OCCUPAZIONE NELL'ATTIVITÀ PRINCIPALE</b>	
26		<b>Condizione professionale</b>	colonna 24 = 1, 2
	1	Lavoratore autonomo con dipendenti	
	2	Lavoratore autonomo senza dipendenti	
	3	Lavoratore dipendente	
	4	Coadiuvante familiare	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
27/28		<b>Attività economica dell'unità locale</b>	colonna 24 = 1, 2
		NACE Rev. 1	
	00	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
29/31		<b>Occupazione</b>	colonna 24 = 1, 2
		ISCO-88 (COM)	
	999	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
32/33		<b>Numero di persone che lavorano all'unità locale</b>	colonna 26 = 1, 3, 4, vuoto
	01-10	Numero esatto delle persone, se tra 1 e 10	
	11	11-19 persone	
	12	20-49 persone	
	13	50 persone o più	
	14	Ignoto, ma inferiore a 11 persone	
	15	Ignoto, ma superiore a 10 persone	
	99	Non applicabile (colonna 26 = 2, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
34/35		<b>Paese in cui si trova il posto di lavoro</b>	colonna 24 = 1, 2
		Per il codice, si veda l'elenco dei Paesi allegato	
	99	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
36/37		<b>Regione in cui si trova il posto di lavoro</b>	colonna 24 = 1, 2
		NUTS 2	
	99	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
38/41		<b>Anno nel quale l'interessato ha iniziato a lavorare per il datore di lavoro o come indipendente</b>	colonna 24 = 1, 2
		Codificare le 4 cifre dell'anno interessato	
	9999	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
42/43		<b>Mese nel quale l'interessato ha iniziato a lavorare per il datore o come indipendente</b>	colonna 38/41 < > 9999, vuoto e colonna 162/165-colonna 38/41 < = 2
	01-12	Codificare il numero del mese interessato	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
44	99	Non applicabile (colonna 38/41 = 9999, vuoto, o colonna 162/165-colonna 38/41 > 2)	colonna 24 = 1, 2
	vuoto	Nessuna risposta	
		<b>Distinzione tra tempo pieno/tempo parziale</b>	
	1	Lavoro a tempo pieno	
		Lavoro a tempo parziale che viene svolto perché:	
	2	— l'interessato segue corsi di istruzione scolastica o di formazione	
	3	— malato o inabile	
	4	— non può trovare un lavoro a tempo pieno	
	5	— non voleva un lavoro a tempo pieno	
	6	— altri motivi	
45	7	Persona con attività a tempo parziale di cui non dà spiegazione	colonna 26 = 3
	9	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
		<b>Carattere permanente di lavoro</b>	
	1	L'interessato ha un'attività permanente o un contratto di lavoro a tempo indeterminato	
		L'interessato ha un'attività temporanea o un contratto di lavoro a tempo determinato perché:	
	2	— è un contratto relativo a un periodo di formazione (apprendisti, tirocinanti, assistenti di ricerca, ecc.)	
	3	— l'interessato non ha potuto trovare un'occupazione permanente	
	4	— l'interessato non ha voluto un'occupazione permanente	
	5	— motivi non dichiarati	
46	6	— è un contratto per un periodo di prova	colonna 45 = 2-6
	9	Non applicabile (colonna 26 = 1, 2, 4, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
		<b>Durata totale dell'occupazione temporanea o del lavoro a tempo determinato</b>	
	1	Meno di un mese	
	2	da 1 a 3 mesi	
	3	da 4 a 6 mesi	
	4	da 7 a 12 mesi	
	5	da 13 a 18 mesi	
	6	da 19 a 24 mesi	
47/48	7	da 25 a 36 mesi	colonna 24 = 1, 2
	8	Più di 3 anni	
	9	Non applicabile (colonna 45 = 1, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
		<b>ORE DI LAVORO</b>	
		<b>Numero di ore settimanali prestate abitualmente</b>	
	00	Il numero di ore lavorative abitualmente prestate non può essere indicato perché varia notevolmente da una settimana all'altra o da un mese all'altro	
	01-98	Numero di ore abitualmente prestate nell'attività principale	
	99	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
49/50		<b>Numero di ore effettivamente prestate durante la settimana di riferimento</b>	colonna 24 = 1, 2
	00	Persona con un'occupazione o un'attività professionale ma del tutto assente dall'attività principale durante la settimana di riferimento (colonna 24 = 2)	
	01-98	Numero di ore effettivamente prestate nell'attività principale durante la settimana di riferimento	
	99	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
51/52		<b>Principale motivo per cui durante la settimana di riferimento l'interessato ha prestato effettivamente un numero di ore diverso da quello abituale</b>	colonna 47/48 = 00-98 e colonna 49/50 = 01-98 e colonna 47/48 < > colonna 49/50
		L'interessato ha lavorato per un numero di ore superiore a quello abituale, a causa di:	
	01	— numero di ore variabile (per esempio orario flessibile)	
	16	— ore straordinarie	
	02	— altri motivi	
		L'interessato ha prestato un numero di ore inferiore a quello abituale, a causa di:	
	03	— maltempo	
	04	— interruzione del lavoro per ragioni tecniche o economiche	
	05	— conflitto di lavoro	
	06	— corsi di istruzione scolastica o di formazione	
	07	— numero di ore variabile (per esempio orario flessibile)	
	08	— malattia propria, infortunio o inabilità temporanea	
	09	— maternità o congedo parentale	
	10	— congedo speciale per ragioni personali o familiari	
	11	— congedo annuale	
	12	— festività infrasettimanali	
	13	— inizio/cambiamento di attività durante settimana di riferimento	
	14	— fine di un'attività senza inizio di un'altra durante settimana di riferimento	
	15	— altri motivi	
	97	Persona che nella settimana di riferimento ha prestato il numero di ore abituale (colonna 47/48 = colonna 49/50 = 01-98)	
	98	Persona, il cui orario varia molto da una settimana all'altra o da un mese all'altro, che non motiva la differenza tra ore effettivamente e ore abitualmente prestate (colonna 47/48 = 00 e colonna 51/52 < > 01-16)	
	99	Non applicabile (colonna 24 = 2-5, 9 o colonna 47/48 = vuoto o colonna 49/50 = vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
53		<b>Aspirazione a prestare un numero di ore abitualmente superiore a quello attuale</b>	colonna 24 = 1 o colonna 24 = 2 e (00 < colonna 47/48 < 40 o colonna 44 = 2-7)
	0	— No	
	1	— Sì, attraverso un'attività	
	2	— Sì, attraverso un'attività che offra un numero di ore superiore dell'attuale	
	3	— Sì, ma soltanto nell'attuale attività	
	4	— Sì, in uno modo qualsiasi tra quelli sopra descritti	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9 o 40 < = colonna 47/48 < = 98 e colonna 44 = 1)	
	vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
54/55		<b>Numero di ore che l'interessato vorrebbe prestare in totale</b>	colonna 24 = 1 o colonna 24 = 2
	01-98	Il numero di ore totali che si desidera prestare	
	99	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
56		<b>Lavoro a domicilio</b>	colonna 24 = 1 o colonna 24 = 2
	1	L'interessato lavora abitualmente a domicilio	
	2	L'interessato lavora talvolta a domicilio	
	3	L'interessato non lavora mai a domicilio	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
57		<b>Ricerca di un'altra attività e sue motivazioni</b>	colonna 24 = 1 o colonna 24 = 2
	0	L'interessato non cerca un altro lavoro L'interessato cerca un altro lavoro perché	
	1	— teme o è sicuro di perdere o che abbia termine la sua attuale attività	
	2	— considera transitoria l'attuale attività	
	3	— cerca un'occupazione supplementare per integrare l'attuale lavoro	
	7	— cerca un'occupazione con più ore lavorative di quella attuale	
	8	— cerca un'occupazione con meno ore lavorative di quella attuale (colonna 53 = 0)	
	4	— desidera migliori condizioni di lavoro (per esempio retribuzione, orario, prossimità, qualità del lavoro)	
	5	— altri motivi	
	6	— cerca un'occupazione con meno ore lavorative di quella attuale (colonna 53 = 0)	
	9	— desidera migliori condizioni di lavoro (per esempio retribuzione, orario, prossimità, qualità del lavoro)	
	vuoto	— altri motivi	
		<b>SECONDO LAVORO</b>	
58		<b>Esistenza o meno di una seconda occupazione o attività professionale</b>	colonna 24 = 1 o colonna 24 = 2
	1	L'interessato aveva un solo lavoro o attività professionale durante la settimana di riferimento	
	2	L'interessato aveva più di un lavoro o di un attività professionale durante la settimana di riferimento (non a causa di cambiamento di lavoro o di attività)	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
59		<b>Condizione professionale (nel secondo lavoro)</b>	colonna 58 = 2
	1	Lavoratore autonomo con dipendenti	
	2	Lavoratore autonomo senza dipendenti	
	3	Lavoratore dipendente	
	4	Coadiuvante familiare	
	9	Non applicabile (vuoto colonna 58 = 1, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
60/61		<b>Attività economica dell'unità locale (nel secondo lavoro)</b> NACE Rev. 1	colonna 58 = 2
	00	Non applicabile (colonna 58 = 1, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
62/63		<b>Numero di ore effettivamente prestate nel secondo lavoro durante la settimana di riferimento</b>	colonna 58 = 2
	00	L'interessato non ha lavorato nel secondo lavoro durante la settimana di riferimento	
	1-98	Numero di ore effettivamente prestate nel secondo lavoro durante la settimana di riferimento	
	99	Non applicabile (colonna 58 = 1, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
		<b>ESPERIENZA LAVORATIVA PRECEDENTE DELLE PERSONE NON OCCUPATE</b>	
64		<b>Esistenza di una precedente esperienza di lavoro</b>	colonna 24 = 3-5
	0	L'interessato non è mai stato occupato (lavori puramente occasionali, svolti durante le vacanze, il servizio obbligatorio, militare o civile, non vanno considerati come occupazione)	
	1	L'interessato è già stato occupato (lavori puramente occasionali, svolti durante le vacanze, il servizio obbligatorio, militare o civile, non vanno considerati come occupazione)	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 1, 2, o 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
65/68		<b>Anno in cui l'interessato ha lavorato da ultimo</b> Inserire le ultime 4 cifre dell'anno in cui l'interessato ha lavorato da ultimo	colonna 64 = 1
	9999	Non applicabile (colonna 64 = 0, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
69/70		<b>Mese in cui l'interessato ha lavorato da ultimo</b>	colonna 65/68 < > 9999, vuoto, e colonna 162/165-colonna 65/68 < =2
	01-12	Codificare il numero del mese in cui l'interessato ha lavorato da ultimo	
	99	Non applicabile (colonna 65/68 = 9999, vuoto, o colonna 162/165-colonna 65/68 > 2)	
	vuoto	Nessuna risposta	
71		<b>Principali motivi di abbandono dell'ultima occupazione o attività professionale</b>	colonna 64 = 1 e colonna 162/165 - colonna 65/68 < 8
	0	Licenziamento o sospensione	
	1	Fine di un lavoro a tempo determinato	
	2	Impegni personali o familiari	
	3	Malattia propria o inabilità	
	4	Istruzione o formazione	
	5	Prepensionamento	
	6	Pensionamento normale	
	7	Servizio obbligatorio, militare o civile	
	8	Altri motivi	
	9	Non applicabile (colonna 64 = 0, 9, vuoto, o colonna 64 = 1 e non ha lavorato nel corso degli ultimi 8 anni)	
	vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
72		<b>Condizione professionale nell'ultimo lavoro</b>	colonna 64 = 1 e colonna 162/165-colonna 65/68 < 8
	1	Lavoratore autonomo con dipendenti	
	2	Lavoratore autonomo senza dipendenti	
	3	Lavoratore dipendente	
	4	Coadiuvante familiare	
	9	Non applicabile (colonna 64 = 0, 9, vuoto, o colonna 64 = 1 e non ha lavorato nel corso degli ultimi 8 anni)	
	vuoto	Nessuna risposta	
73/74		<b>Attività economica dell'unità locale in cui l'interessato ha lavorato da ultimo</b>	colonna 64 = 1 e colonna 162/165 - colonna 65/68 < 8
		NACE Rev. 1	
	00	Non applicabile (colonna 64 = 0, 9 vuoto, o colonna 64 = 1 e non ha lavorato nel corso degli ultimi 8 anni)	
	vuoto	Nessuna risposta	
75/77		<b>Tipo di attività dell'ultimo lavoro</b>	colonna 64 = 1 e colonna 162/165 - colonna 65/68 < 8
		ISCO-88 (COM)	
	999	Non applicabile (colonna 64 = 0, 9, vuoto, o colonna 64 = 1 e non ha lavorato nel corso degli ultimi 8 anni)	
	vuoto	Nessuna risposta	
		<b>RICERCA DI UN'OCCUPAZIONE</b>	
78/79		<b>Ricerca di un lavoro nelle ultime quattro settimane</b>	colonna 24 = 3-5
	01	L'interessato sta cercando lavoro	
	02	L'interessato ha trovato un lavoro che inizierà più tardi	
		L'interessato non cerca un'occupazione perché:	
	03	— attende il richiamo al lavoro (persone sospese)	
	04	— malato o inabile	
	05	— ha impegni personali o familiari	
	06	— frequenta un corso di istruzione o formazione	
	07	— sta per andare in pensione	
	08	— ritiene che non ci sia lavoro disponibile	
	09	— altri motivi	
	10	— nessun motivo indicato	
	99	Non applicabile (colonna 24 = 1, 2 o 9)	
80		<b>Tipo di occupazione cercata</b>	colonna 78/79 = 01, 02 o colonna 57 = 1-8
		L'occupazione cercata (per colonna 78/79 = 02, il lavoro trovato) è:	



Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
	1	come lavoratore autonomo	
		come lavoratore dipendente:	
	2	— che cerca (o ha già trovato) un lavoro solo a tempo pieno	
	3	— che cerca un lavoro a tempo pieno ma, se non disponibile, ne accetterà uno a tempo parziale	
	4	— che cerca un lavoro a tempo parziale ma, se non disponibile, ne accetterà uno a tempo pieno	
	5	— che cerca (o ha già trovato) un lavoro solo a tempo parziale	
	6	— l'interessato non ha indicato se cerca (o ha già trovato) un lavoro a tempo pieno o a tempo parziale	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 78/79 = 03-10 o colonna 57 = 0, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
81		<b>Durata della ricerca di occupazione</b>	colonna 78/79 = 01-02 o colonna 57 = 1-8
	0	Ricerca non ancora iniziata	
	1	Meno di 1 mese	
	2	1-2 mesi	
	3	3-5 mesi	
	4	6-11 mesi	
	5	12-17 mesi	
	6	18-23 mesi	
	7	24-47 mesi	
	8	4 anni o più	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 78/79 = 03-10 o colonna 57 = 0, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
		<b>METODI UTILIZZATI DURANTE LE QUATTRO SETTIMANE PRECEDENTI PER TROVARE LAVORO (1)</b>	
82		<b>Contatti con l'ufficio di collocamento pubblico</b>	colonna 78/79 = 01-02 o colonna 57 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 78/79 = 03-10 o colonna 57 = 0, vuoto)	
83		<b>Contatti con ufficio di collocamento privato</b>	colonna 78/79 = 01-02 o colonna 57 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 78/79 = 03-10 o colonna 57 = 0, vuoto)	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
84		<b>Richiesta diretta ai datori di lavoro</b>	colonna 78/79 = 01-02 o colonna 57 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 78/79 = 03-10 o colonna 57 = 0, vuoto)	
85		<b>Contatti con amici, parenti, sindacati, ecc.</b>	colonna 78/79 = 01-02 o colonna 57 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 78/79 = 03-10 o colonna 57 = 0, vuoto)	
86		<b>Rispondendo ad annunci, su giornali o riviste, o inserendoli</b>	colonna 78/79 = 01-02 o colonna 57 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 78/79 = 03-10 o colonna 57 = 0, vuoto)	
87		<b>Studiando annunci su giornali o riviste</b>	colonna 78/79 = 01-02 o colonna 57 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 78/79 = 03-10 o colonna 57 = 0, vuoto)	
88		<b>Partecipando a test, interviste o esami</b>	colonna 78/79 = 01-02 o colonna 57 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 78/79 = 03-10 o colonna 57 = 0, vuoto)	
89		<b>Cercando terreni, edifici o attrezzature</b>	colonna 78/79 = 01-02 o colonna 57 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 78/79 = 03-10 o colonna 57 = 0, vuoto)	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
90		<b>Cercando permessi, licenze, mezzi finanziari</b>	colonna 78/79 = 01-02 o colonna 57 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 78/79 = 03-10 o colonna 57 = 0, vuoto)	
91		<b>Attendendo la risposta ad una richiesta di lavoro</b>	colonna 78/79 = 01-02 o colonna 57 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 78/79 = 03-10 o colonna 57 = 0, vuoto)	
92		<b>Attendendo la chiamata di un ufficio di collocamento</b>	colonna 78/79 = 01-02 o colonna 57 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 78/79 = 03-10 o colonna 57 = 0, vuoto)	
93		<b>Attendendo i risultati di un concorso pubblico</b>	colonna 78/79 = 01-02 o colonna 57 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 78/79 = 03-10 o colonna 57 = 0, vuoto)	
94		<b>Altri metodi usati</b>	colonna 78/79 = 01-02 o colonna 57 = 1-8
	0	No	
	1	Sì	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 78/79 = 03-10 o colonna 57 = 0, vuoto)	
95		<b>Volontà di lavorare di una persona che non cerca un lavoro</b>	colonna 78/79 = 03-10
		L'interessato non cerca un'occupazione:	
	1	— ma gli piacerebbe avere un lavoro	
	2	— e non vuole avere un lavoro	
	9	Non applicabile (colonna 78/79 = 01-02, 99)	
	vuoto	Nessuna risposta	
96		<b>Disponibilità ad iniziare un lavoro entro 2 settimane</b>	colonna 78/79 = 01 o colonna 95 = 1, vuoto, o colonna 57 = 1-8
		Se venisse trovato un lavoro ora:	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
97	1	L'interessato potrebbe immediatamente iniziare a lavorare (entro 2 settimane)	colonna 78/79 = 01-02
		L'interessato non potrebbe immediatamente iniziare a lavorare (entro 2 settimane) perché:	
	2	— deve ultimare l'istruzione o la formazione	
	3	— deve ultimare il servizio obbligatorio, militare o civile	
	4	— non può lasciare l'attuale occupazione entro 2 settimane a causa del preavviso	
	5	— ha impegni personali o familiari (maternità compresa)	
	6	— è in malattia o inabile	
	7	— altri motivi	
	8	— nessuna indicazione di motivi	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 9 o colonna 57 = 0, vuoto o colonna 78/79 = 02 o colonna 95 = 2)	
		<b>Situazione immediatamente prima dell'inizio della ricerca del lavoro (o dell'inizio del nuovo lavoro)</b>	
98	1	L'interessato lavorava (compresi apprendisti e tirocinanti)	tutti a partire da 15 anni di età
	2	L'interessato era in un periodo di istruzione a tempo pieno (esclusi apprendisti e tirocinanti)	
	3	L'interessato era in servizio obbligatorio militare o civile	
	4	L'interessato aveva impegni domestico-familiari	
	5	Altro (per esempio pensionato)	
	9	Non applicabile (colonna 78/79 = 03-10, 99)	
	vuoto	Nessuna risposta	
99	1	L'interessato è iscritto all'ufficio di collocamento pubblico e riceve prestazioni o assistenza	tutti a partire da 15 anni di età
	2	L'interessato è iscritto all'ufficio di collocamento pubblico ma non riceve prestazioni o assistenza	
	3	L'interessato non è iscritto all'ufficio di collocamento pubblico ma riceve prestazioni o assistenza	
	4	L'interessato non è iscritto all'ufficio di collocamento pubblico né riceve prestazioni o assistenza	
	9	Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)	
	vuoto	Nessuna risposta	
		<b>Condizione principale</b>	
	1	Svolge un lavoro o una professione, anche non retribuito per un'impresa o una holding familiare, incluso apprendistato o tirocinio pagato, ecc.	
	2	Disoccupato	
	3	Allievo, studente, in corso di specializzazione, esperienza di lavoro non pagata	
	4	In pensione o prepensionamento o ha posto termine all'attività d'impresa	
	5	Invalido permanente	
	6	In servizio militare obbligatorio	
	7	Svolge mansioni domestiche	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
	8	Altra persona inattiva	
	9	Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)	
	vuoto	Nessuna risposta	
		<b>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</b>	
100		<b>Istruzione o formazione ricevute durante le quattro settimane precedenti</b>	tutti a partire da 15 anni di età
	0	Non ha ricevuto alcuna istruzione o formazione	
	1	Ha ricevuto forme di istruzione o di formazione	
	9	Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)	
	vuoto	Nessuna risposta	
101		<b>Tipo di istruzione</b>	colonna 100 = 1
	1	Istruzione impartita in un'aula	
	2	Istruzione impartita in un ambiente di lavoro (senza istruzione complementare in una scuola o istituto universitario)	
	3	Istruzione che combina esperienza lavorativa e istruzione complementare in un'aula («sistemi binari» o «corsi sandwich», ecc.)	
	4	Apprendimento a distanza e per corrispondenza	
	5	Autoapprendimento	
	6	Conferenze, seminari, workshop	
	9	Non applicabile (colonna 100 = 0, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
102		<b>Livello di tale istruzione o formazione</b>	colonna 100 = 1
		Istruzione generale	
	1	Primaria o secondaria inferiore (ISCED 1-2)	
	2	Secondaria superiore o post secondaria, non di terzo livello (ISCED 3-4)	
		Istruzione o formazione pre-professionale o professionale	
	3	Secondaria inferiore (ISCED 2)	
	4	Secondaria superiore o post secondaria, non di terzo livello (ISCED 3-4)	
		Istruzione di terzo livello (universitaria)	
	5	ISCED 5a	
	6	ISCED 5b	
	7	ISCED 6	
	8	L'istruzione non rientra nella classificazione ISCED (per esempio corsi di lingue, addestramento ai computer, seminari, ecc.)	
	9	Non applicabile (colonna 100 = 0, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
103		<b>Scopo di tale istruzione e formazione</b>	colonna 100 = 1
	1	Istruzione o formazione iniziale mirante ad abilitare a un lavoro (esclusa quella rientrante in misure specifiche per l'occupazione)  Formazione professionale continua (esclusa quella rientrante in misure specifiche per l'occupazione)	
	2	— Per adeguarsi a mutamenti tecnologici, ottenere una promozione o migliorare abilità acquisite	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
	3	— Formazione per preparare il ritorno al lavoro dopo un'assenza prolungata dovuta a malattia congedo di maternità, servizio militare, periodo sabbatico o disoccupazione	
	4	— Altra formazione per adulti	
	5	Formazione nell'ambito di misure specifiche per l'occupazione	
	6	Interesse generale	
	9	Non applicabile (colonna 100 = 0, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
104		<b>Durata totale di tale formazione o istruzione</b>	colonna 100 = 1 e colonna 101 = 1, 2, 3, 4, vuoto
	1	Meno di 1 settimana	
	2	1 settimana o più ma meno di 1 mese	
	3	1 mese o più ma meno di 3 mesi	
	4	3 mesi o più ma meno di 6 mesi	
	5	6 mesi o più ma meno di 1 anno	
	6	1 anno o più ma meno di 2 anni	
	7	2 anni o più	
	8	Senza indicazione della durata	
	9	Non applicabile (colonna 100 = 0, 9, vuoto, o colonna 101 = 5, 6)	
	vuoto	Nessuna risposta	
105/106		<b>Numero abituale di ore settimanali di formazione</b>	colonna 100 = 1 e colonna 101 = 1, 2, 3, 4, vuoto
	01-98	Numero di ore	
	99	Non applicabile (colonna 100 = 0, 9, vuoto, o colonna 101 = 5, 6)	
	vuoto	Nessuna risposta	
107/108		<b>Livello più elevato di istruzione o formazione raggiunto</b>	tutti a partire da 15 anni di età
	01	ISCED 1	
	02	ISCED 2	
	03	ISCED 3c (inferiore a 3 anni)	
	04	ISCED 3c (3 anni o più) o ISCED 4c	
	05	ISCED 3b o ISCED 4b	
	06	ISCED 3a o ISCED 4a	
	07	ISCED 3 o anche ISCED 4 senza distinzione tra a, b, c	
	08	ISCED 5b	
	09	ISCED 5a	
	10	ISCED 6	
	99	Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)	
	vuoto	Nessuna risposta	
109		<b>Ottenimento di una qualifica professionale (non di livello universitario) (durata minima: 6 mesi)</b>	tutti a partire da 15 anni di età
	1	Sì — istruzione impartita in un'aula	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
110/113	2	Sì — istruzione impartita in un ambiente di lavoro (senza istruzione complementare in una scuola o istituto universitario)	
	3	Sì — istruzione che combina esperienza lavorativa e istruzione complementare in un'aula («sistemi binari» o «corsi sandwich», ecc.)	
	4	Sì — tipo sconosciuto	
	5	No	
	9	Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)	
	vuoto	Nessuna risposta	
		Inserire le 4 cifre dell'anno di raggiungimento del livello più elevato di istruzione o formazione	
	9999	Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)	tutti a partire da 15 anni di età
	vuoto	Nessuna risposta	
		<b>SITUAZIONE NELL'ANNO PRECEDENTE L'INDAGINE</b>	
114		<b>Situazione dell'attività nell'anno precedente l'indagine</b>	tutti a partire da 15 anni di età
	1	Svolge una professione o un lavoro, anche non retribuito, per un'impresa o una holding familiare, incluso apprendistato o tirocinio pagato, ecc.	
	2	Disoccupato	
	3	Allievo, studente, in corso di specializzazione, in una esperienza di lavoro non pagata	
	4	In pensione o prepensionamento o ha posto termine all'attività d'impresa	
	5	Invalido permanente	
	6	In servizio militare obbligatorio	
	7	Svolge mansioni domestiche	
	8	Altra persona inattiva	
	9	Non applicabile (bambino di età inferiore a 15 anni)	
	vuoto	Nessuna risposta	
115		<b>Situazione professionale nell'anno precedente l'indagine</b>	colonna 114 = 1
	1	Lavoratore autonomo con dipendenti	
	2	Lavoratore autonomo senza dipendenti	
	3	Lavoratore dipendente	
	4	Coadiuvante familiare	
	9	Non applicabile (colonna 114 = 2-7, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	
116/117		<b>Attività economica dell'unità locale in cui l'interessato lavorava un anno prima dell'indagine</b>	colonna 114 = 1
		NACE Rev. 1	
	00	Non applicabile (colonna 114 = 2-7, 9, vuoto)	
	vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
118/119		<b>Paese di residenza un anno prima dell'indagine</b> Per la codifica, si veda l'elenco allegato dei paesi	tutti
	99	Non applicabile (bambino di età inferiore a 1 anno)	
	vuoto	Nessuna risposta	
120/121		<b>Regione di residenza (in seno a uno Stato membro) nell'anno precedente l'indagine</b> NUTS 2	tutti
	99	Non applicabile (persona che ha cambiato paese di residenza o bambino di età inferiore a 1 anno)	
	vuoto	Nessuna risposta	
		<b>REDDITO</b>	
122/129		<b>Retribuzione mensile (netta) del lavoro principale</b>	colonna 26 = 3
	00000000-99999998	8 cifre per la retribuzione (netta) mensile del lavoro principale, comprese le indennità supplementari mensili (valuta nazionale)	
	99999999	Non applicabile (colonna 26 < > 3)	
	vuoto	Nessuna risposta	
130/137		<b>Altri pagamenti relativi al lavoro principale</b>	colonna 26 = 3
	00000000-99999998	8 cifre per altri pagamenti (importo netto annuo) relativi al lavoro principale non pagati mensilmente (valuta nazionale)	
	99999999	Non applicabile (colonna 26 < > 3)	
	vuoto	Nessuna risposta	
138/145		<b>Indennità di disoccupazione</b>	colonna 98 = 1, 3
	00000000-99999998	8 cifre per l'indennità di disoccupazione ricevuta mensilmente (valuta nazionale)	
	99999999	Non applicabile (colonna 98 < > 1, 3)	
	vuoto	Nessuna risposta	
146/153		<b>Altri pagamenti relativi all'indennità di disoccupazione</b>	colonna 98 = 1, 3
	00000000-99999998	8 cifre per altri pagamenti (importo netto annuo) relativi all'indennità di disoccupazione non pagati mensilmente, per esempio indennità di licenziamento e altri pagamenti irregolari o una tantum (valuta nazionale)	
	99999999	Non applicabile (colonna 98 < > 1, 3)	
	vuoto	Nessuna risposta	
154/161		<b>Indennità di malattia, di inabilità o di invalidità</b>	colonna 26 = 3
	00000000-99999998	8 cifre per indennità di malattia, inabilità o invalidità ricevute mensilmente (valuta nazionale)	
	99999999	Non applicabile (colonna 26 < > 3)	
	vuoto	Nessuna risposta	



Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
		<b>ASPETTI TECNICI RIGUARDANTI L'INTERVISTA</b>	
162/165		<b>Anno di indagine</b> 4 cifre dell'anno	tutti
166/167		<b>Settimana di riferimento</b> Numero della settimana; decorrente da lunedì a domenica	tutti
168/169		<b>Settimana dell'intervista</b> Numero della settimana decorrente da lunedì a domenica	tutti
170/171		<b>Stato membro</b> Per la codifica, si veda l'elenco allegato dei paesi	tutti
172/173		<b>Regione della famiglia</b> NUTS 2	tutti
174		<b>Grado di urbanizzazione</b>	tutti
	1	Area densamente popolata	
	2	Area mediamente popolata	
	3	Area non densamente popolata	
175/180		<b>Numero progressivo della famiglia</b> I numeri progressivi sono assegnati dagli Istituti nazionali di Statistica e rimangono gli stessi per tutte le ondate. Le registrazioni relative ai vari membri della stessa famiglia portano lo stesso numero di serie	tutti
181		<b>Tipo di famiglia</b>	tutti
	1	Persona che vive in una famiglia (o in modo permanente in un albergo) e in essa censita	
	2	Persona che vive in una convivenza e in essa censita	
	3	Persona che vive in una convivenza ma censita nella famiglia	
	4	Persona che vive in un'altra famiglia nel territorio dello Stato membro ma censita nella famiglia di origine	
182		<b>Tipo di convivenza</b>	colonna 181 = 2, 3
	1	Istituto scolastico	
	2	Ospedale	
	3	Altri istituti assistenziali	
	4	Istituti religiosi (non compresi nelle rubriche 1-3)	
	5	Pensionati per lavoratori, alloggi presso cantieri, case dello studente, collegi universitari, ecc.	
	6	Caserme e installazioni militari	
	7	Altro (per esempio carcere)	
	9	Non applicabile (colonna 181 = 1, 4)	
	vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
183/188		<b>Fattore di ponderazione annuale</b>	tutti
	0000-9999	colonna 183-186 contengono numeri interi	
	00-99	colonna 187-188 contengono numeri decimali	
189/194		<b>Fattore di ponderazione trimestrale</b>	tutti
	0000-9999	colonna 189-192 contengono numeri interi	
	00-99	colonna 193-194 contengono numeri decimali	
195/200		<b>Fattore di ponderazione trimestrale del campione per le caratteristiche domestiche (nel caso di un campione di individui)</b>	
	0000-9999	colonna 195-198 contengono numeri interi	
	00-99	colonna 199-200 contengono numeri decimali	
201		<b>Sottocampione relativo all'indagine precedente</b>	tutti
		L'indirizzo o la famiglia in questione:	
	1	Appartengono al sottocampione non esaminato nell'indagine precedente sulle forze di lavoro comunitarie	
	2	Appartengono al sottocampione già esaminato nell'indagine precedente sulle forze di lavoro comunitarie (includere, se riguarda campioni di aree, indirizzi di edifici costruiti dopo la precedente indagine e appartenenti al sottocampione)	
202		<b>Sottocampione relativo all'indagine successiva</b>	tutti
		L'indirizzo o la famiglia in questione:	
	1	Appartengono al sottocampione da non esaminare nell'indagine successiva sulle forze di lavoro comunitarie	
	2	Appartengono al sottocampione da esaminare nuovamente nell'indagine successiva sulle forze di lavoro comunitarie	
203		<b>Numero progressivo dell'ondata d'indagine</b>	tutti
	1-8	Numero progressivo dell'ondata	
		<b>LAVORO ATIPICO</b>	
204		<b>Turni</b>	colonna 26 = 3
	1	L'interessato effettua abitualmente turni di lavoro	
	2	L'interessato effettua talvolta turni di lavoro	
	3	L'interessato non effettua mai turni di lavoro	
	9	Non applicabile (colonna 26 < > 3)	
	vuoto	Nessuna risposta	
205		<b>Lavoro serale</b>	colonna 24 = 1 o colonna 24 = 2
	1	L'interessato effettua abitualmente lavoro serale	
	2	L'interessato effettua talvolta lavoro serale	
	3	L'interessato non effettua mai lavoro serale	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	

Colonna	Codice	Descrizione	Filtri/Note
206		<b>Lavoro notturno</b>	colonna 24 = 1 o colonna 24 = 2
	1	L'interessato effettua abitualmente lavoro notturno	
	2	L'interessato effettua talvolta lavoro notturno	
	3	L'interessato non effettua mai lavoro notturno	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
207		<b>Lavoro di sabato</b>	colonna 24 = 1 o colonna 24 = 2
	1	L'interessato lavora abitualmente di sabato	
	2	L'interessato lavora talvolta di sabato	
	3	L'interessato non lavora mai di sabato	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	
208		<b>Lavoro di domenica</b>	colonna 24 = 1 o colonna 24 = 2
	1	L'interessato lavora abitualmente di domenica	
	2	L'interessato lavora talvolta di domenica	
	3	L'interessato non lavora mai di domenica	
	9	Non applicabile (colonna 24 = 3-5, 9)	
	vuoto	Nessuna risposta	

(<sup>1</sup>) Per la Spagna il periodo di riferimento verrà adattato al termine legalmente stabilito dall'Istituto nazionale per l'occupazione.

**DIRETTIVA 98/52/CE DEL CONSIGLIO**

del 13 luglio 1998

**relativa all'estensione della direttiva 97/80/CE riguardante l'onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, e in particolare l'articolo 100,

vista la proposta della Commissione <sup>(1)</sup>,visto il parere del Parlamento europeo <sup>(2)</sup>,visto il parere del Comitato economico e sociale <sup>(3)</sup>,considerando che il Consiglio, agendo conformemente all'accordo sulla politica sociale allegato al protocollo 14 sulla politica sociale, allegato al trattato, e in particolare all'articolo 2, paragrafo 2, ha adottato la direttiva 97/80/CE <sup>(4)</sup>; considerando che tale direttiva non si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che il Consiglio europeo tenutosi ad Amsterdam il 16 e 17 giugno 1997 ha preso atto con soddisfazione dell'accordo raggiunto in sede di Conferenza intergovernativa sull'inserimento nel trattato dell'accordo sulla politica sociale ed ha inoltre notato che occorre individuare uno strumento che permettesse di attribuire effetti giuridici alla volontà del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di accettare le direttive già adottate nel quadro di tale accordo e quelle che potranno esserlo prima dell'entrata in vigore del trattato di Amsterdam;

considerando che nel Consiglio del 24 luglio 1997 il Consiglio e la Commissione hanno concordato di dare effetto alle conclusioni adottate nel Consiglio europeo di Amsterdam; che essi hanno altresì concordato di applicare la stessa procedura, mutatis mutandis, alle direttive future adottate sulla base dell'accordo sulla politica sociale; che la presente direttiva intende realizzare tale fine applicando la direttiva 97/80/CE al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che la non applicabilità della direttiva 97/80/CE al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord esercita dirette conseguenze sul funzionamento del mercato comune; che un'attuazione effettiva in tutti gli Stati membri del principio di parità di trattamento per gli uomini e le donne, in particolare per quanto concerne le regole in materia di onere della prova nei casi di discriminazione basata sul sesso, migliorerà il funzionamento del mercato comune;

considerando che l'adozione della presente direttiva renderà la direttiva 97/80/CE applicabile nel Regno Unito; che dalla data di entrata in vigore della presente direttiva l'espressione «Stati membri» della direttiva 97/80/CE va interpretata come comprendente il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord;

considerando che è opportuno che il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord benefici dello stesso periodo di tre anni che è stato concesso agli altri Stati membri per porre in atto le disposizioni necessarie per conformarsi alla direttiva 97/80/CE,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Fatto salvo il disposto dell'articolo 2 della presente direttiva, la direttiva 97/80/CE si applica al Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord.

*Articolo 2*

All'articolo 7 della direttiva 97/80/CE viene inserito il seguente paragrafo dopo il primo paragrafo:

«Per il Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord la scadenza del 1° gennaio 2001 stabilita al paragrafo 1 diventa 22 luglio 2001.»

*Articolo 3*

La presente direttiva entra in vigore il giorno della pubblicazione.

*Articolo 4*

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

*Per il Consiglio**Il presidente*

W. SCHÜSSEL

<sup>(1)</sup> GU C 332 del 7. 11. 1996, pag. 11.<sup>(2)</sup> GU C 167 dell'1. 6. 1998.<sup>(3)</sup> GU C 157 del 25. 5. 1998, pag. 64.<sup>(4)</sup> GU L 14 del 20. 1. 1998, pag. 6.

## II

(Atti per i quali la pubblicazione non è una condizione di applicabilità)

## CONSIGLIO

## DECISIONE DEL CONSIGLIO

del 13 luglio 1998

recante nomina di membri e supplenti danesi del Comitato delle regioni

(98/465/CE)

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 198 A,

vista la decisione 98/110/CE del Consiglio, del 26 gennaio 1998 <sup>(1)</sup>, che nomina i membri titolari e supplenti del Comitato delle regioni,

considerando che un seggio di membro titolare del suddetto Comitato è divenuto vacante in seguito alle dimissioni del Sig. Bent Hansen, del Sig. Evan Jensen, della Sig.ra Helene Lund, del Sig. Søren Madsen e del Sig. Henning Tellerup, membri titolari, nonché del Sig. Anker Boye, del Sig. Poul Erling Christensen, del Sig. Ernst Ellgaard, del Sig. Kjeld Rasmussen e della Sig.ra Vibeke Storm Rasmussen, membri supplenti, comunicate al Consiglio in data 22, 23 e 26 giugno 1998;

vista la proposta del governo danese,

DECIDE:

*Articolo unico*

Sono nominati:

- a) membri titolari del Comitato delle regioni il Sig. Lars Abel, il Sig. Anker Boye, il Sig. Johannes Flensted-

Jensen, il Sig. Ejgil W. Rasmussen e la Sig.ra Vibeke Storm Rasmussen

in sostituzione rispettivamente del Sig. Søren Madsen, della Sig.ra Helene Lund, del Sig. Bent Hansen, del Sig. Evan Jensen e del Sig. Henning Tellerup;

- b) membri supplenti del Comitato delle regioni il Sig. Søren Eriksen, il Sig. Kurt Hockerup, il Sig. Tove Larsen, la Sig.ra Helene Lund e il Sig. Christian Overdal Aagaard

in sostituzione rispettivamente del Sig. Poul Erling Christensen, del Sig. Ernst Ellgaard, del Sig. Kjeld Rasmussen, del Sig. Anker Boye e della Sig.ra Vibeke Storm Rasmussen,

per la restante durata del mandato, ossia fino al 25 gennaio 2002.

Fatto a Bruxelles, addì 13 luglio 1998.

*Per il Consiglio*

*Il presidente*

W. SCHÜSSEL

<sup>(1)</sup> GU L 28 del 4. 2. 1998, pag. 19.

# COMMISSIONE

## DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 21 gennaio 1998

recante approvazione condizionata dell'aiuto che la Francia intende accordare alla Société française de production

[notificata con il numero C(1998) 230]

(Il testo in lingua francese è il solo facente fede)

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(98/466/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 93, paragrafo 2, primo comma,

visto l'accordo sullo Spazio economico europeo, in particolare l'articolo 62, paragrafo 1, lettera a),

dopo aver invitato gli interessati, conformemente agli articoli succitati, a presentare le loro osservazioni<sup>(1)</sup>,

considerando quanto segue:

### 1. INTRODUZIONE

La presente decisione fa seguito alla decisione<sup>(2)</sup> della Commissione del 12 febbraio 1997 di avviare il procedimento di cui all'articolo 93, paragrafo 2, del trattato. Detto procedimento e la presente decisione concernono entrambe un aiuto di 2 500 milioni di franchi francesi (FRF) (379 milioni di ECU)<sup>(3)</sup>, comprendente un aiuto alla ristrutturazione industriale di 1 200 milioni di FRF (182 milioni di ECU) e un aiuto alla ristrutturazione finanziaria di 1 300 milioni di FRF (197 milioni di ECU) che la Francia intende concedere alla Société française de production (SFP). In occasione dell'avvio del procedimento e in attesa dell'esecuzione del piano di ristrutturazione presentatole, la Commissione ha autorizzato l'erogazione di 350 milioni di FRF a titolo di un aiuto al salvataggio al fine di garantire la sopravvivenza di SFP.

SFP è una società che presta servizi tecnici nel settore audiovisivo, in particolare ai produttori di programmi televisivi. Nel 1974, quando l'organizzazione di radiodiffusione pubblica ORTF è stata scissa in varie società, le attività di produzione televisiva sono proseguite nel quadro di una nuova società, la SFP, mentre le attività di

diffusione sono state affidate a vari altri organismi. SFP conservava tuttavia una posizione protetta sul mercato francese dell'audiovisivo. Attualmente SFP è controllata al 100 % dallo Stato.

Il settore della produzione audiovisiva in Francia è stato aperto alla concorrenza nel 1986. Mal preparata ad affrontare questo nuovo contesto competitivo, SFP ha visto scendere il suo fatturato ed ha cominciato ad incontrare difficoltà finanziarie. Nel frattempo è stato notevolmente ridotto il suo personale, sceso da 2 515 persone nel 1985 a 996 alla fine del 1997. Le perdite registrate a partire dal 1986 sono state ripianate dallo Stato e dagli altri azionisti pubblici. Mediante quattro diversi interventi effettuati dopo tale data le autorità francesi hanno versato a SFP aiuti per un importo complessivo di 2 370 milioni di FRF. Di tale ammontare la Commissione, con decisioni del 27 febbraio e del 25 marzo 1992, ha approvato l'erogazione di aiuti per complessivi 1 260 milioni di FRF. Il saldo, pari a 1 110 milioni di FRF, ha formato oggetto della decisione 97/238/CE della Commissione<sup>(4)</sup> (alla quale si rinvia per maggiori dettagli), decisione negativa dettata fondamentalmente dall'assenza di qualsiasi piano di ristrutturazione. Le autorità francesi si sono impegnate nei confronti della Commissione a procedere senza indugio al recupero di tale aiuto, imposto dalla decisione negativa in questione (attualmente l'importo da recuperare è di 1 300 milioni di FRF tenuto conto degli interessi maturati).

Incluso l'aiuto alla ristrutturazione industriale oggetto della presente decisione, gli aiuti concessi complessivamente a SFP a tutt'oggi ammontano a 3 570 milioni di FRF (2 370 milioni di FRF più 1 200 milioni di FRF) ossia 541 milioni di ECU.

<sup>(1)</sup> GU C 126 del 23. 4. 1997, pag. 4.

<sup>(2)</sup> Vedi nota n. 1.

<sup>(3)</sup> 1 ECU = 6,6 FRF.

<sup>(4)</sup> GU L 95 del 10. 4. 1997, pag. 19.

Al momento dell'avvio del presente procedimento, la Francia aveva l'intenzione di privatizzare SFP cedendola alle imprese private Images Télévision Internationale et Générale d'Image (ITI/GI), le quali dovevano poi realizzare la ristrutturazione cui erano destinati gli aiuti suddetti. Nell'aprile 1997 si è appreso che la vendita agli acquirenti in questione non avrebbe avuto luogo. Il 24 novembre 1997 le autorità francesi hanno presentato alla Commissione un piano di ristrutturazione, analogo a quello precedentemente elaborato dagli operatori economici candidati all'acquisto di SFP, ad eccezione dell'operazione di privatizzazione che non era più contemplata.

## 2. IL PIANO DI RISTRUTTURAZIONE

### 2.1. Aspetti della ristrutturazione

Il piano presentato il 24 novembre 1997 si basa sia sulla riduzione dei costi operativi di SFP che sul miglioramento del suo funzionamento commerciale. Il piano copre il periodo dal 1° gennaio 1998 alla fine dell'anno 2000. La tabella che segue riporta le implicazioni della ristrutturazione per quanto concerne il fatturato, i risultati e il personale permanente e avventizio.

(Cifre in milioni di FRF)

	1997	
Fatturato	501	
Altri proventi	134	
Totale proventi	635	
Totale costi	820	[...](*)
Risultato	-185	
Personale permanente	996	
Tecnici avventizi	123	
Personale totale	1 119	

(\*) Nella versione pubblicata della presente decisione sono stati omissi alcuni dati coperti da segreto commerciale.

L'equilibrio finanziario dovrà essere conseguito nell'anno 2000 con un risultato positivo di 28 milioni di FRF, corrispondente ad un rendimento del 14 % dei fondi propri. Il rapporto fondi propri/bilancio totale sarà del 32 %.

[...]

Il piano proposto presuppone uno sforzo per quanto concerne le due principali voci: gli oneri esterni e le spese di personale. La riorganizzazione di SFP mira a diminuire gli oneri esterni mediante una migliore politica di acquisti, l'ottimizzazione della gestione delle scorte e la riduzione delle spese di funzionamento grazie alla semplificazione delle strutture. Le spese di personale costituiscono la parte essenziale degli oneri di gestione di SFP. Il ripristino dell'equilibrio comporta necessariamente una riduzione di tali oneri, sia secondo gli operatori economici candidati all'acquisto di SFP che secondo le autorità francesi, le quali peraltro rendono ancora più drastico a questo proposito il piano elaborato dagli operatori. L'organico permanente sarà ridimensionato a circa 450 unità. Ciò rappresenta una riduzione di circa 566 unità di personale e 20 assunzioni. La riduzione di 566 unità sarà effettuata con una serie di misure, tra cui:

- il prepensionamento dei dipendenti di 55 anni e 2 mesi d'età alla data del 31 dicembre 1998 (469 persone). SFP proporrà ad un certo numero di persone, aventi meno di 55 anni e 2 mesi d'età ma almeno 51 anni alla data del 31 dicembre 1998, tenuto conto delle esigenze dell'impresa, di realizzare un progetto personale oppure di ottenere una dispensa di attività con una garanzia di risorse. L'offerta interessa 252 persone;
- dimissioni volontarie grazie a misure di incentivazione destinate in particolare alla realizzazione di progetti personali (55 persone);
- il passaggio allo statuto di personale avventizio dello spettacolo (20 persone);
- pensionamenti (12 persone);
- mobilità verso imprese del settore audiovisivo pubblico (10 persone, il che corrisponde alla media annuale rilevata tra il 1994 e il 1996).

L'evoluzione prevista dell'organico permanente è la seguente: 996 (gennaio 1998); 965 (luglio 1998), 435 (gennaio 1999), 450 (luglio 1999) e 450 (gennaio 2000).

A questa evoluzione dell'organico permanente si contrappone un aumento limitato del personale tecnico avventizio che passerà da 123 unità nel 1997 a 270 alla fine del 2000.

Da vari anni ormai è stato soppresso l'obbligo per le reti televisive pubbliche di stipulare contratti di servizi con SFP. SFP deve quindi ottenere i contratti agendo in concorrenza con le altre imprese audiovisive sul mercato e con tale sistema essa non è in grado di assicurarsi un fatturato. Il mantenimento del fatturato ad un livello prossimo a quello realizzato tra il 1997 e il 2000, nonostante tale situazione e la riduzione dell'organico, dovrebbe essere ottenuto mediante misure volte ad aumentare l'efficienza dell'organizzazione, quali:

- il rafforzamento della funzione commerciale (dovrebbe essere creata una funzione commerciale unica e coerente con i mercati; è necessaria una relazione privilegiata e personalizzata tra i dirigenti commerciali di SFP e i loro clienti; miglioramento dei tempi di risposta grazie alla semplificazione delle procedure);
- le semplificazioni delle strutture, finalmente adatte alla nuova dimensione ridotta dell'impresa (funzioni ordinarie-programmazione raggruppate, informatizzazione delle attività di programmazione, ricerca sistematica dell'organizzazione più economica);
- l'organizzazione del lavoro più semplice e più stimolante tramite la modulazione del tempo di lavoro e la revisione del regime di indennità di SFP.

La maggiore efficienza deve consentire un aumento della produttività dell'organico permanente del 12-15 % a seconda delle differenti attività esercitate. Considerato che il mercato audiovisivo è in espansione, soprattutto grazie ad un aumento del numero di reti televisive e all'aumento della quota di produzione interna di programmi da parte di un gran numero di reti, la quasi stabilizzazione del fatturato di SFP rappresenta di fatto una diminuzione della sua quota di mercato.

L'aiuto complessivo di 2 500 milioni di FRF si articola in due importi destinati rispettivamente alla copertura dei costi di detta ristrutturazione industriale e alla ristrutturazione finanziaria. Si è appurato che quest'ultima corrisponde alla messa a disposizione di nuove liquidità resa necessaria dal ripianamento dei debiti pregressi, [...].

## 2.2. Raffronto con il piano ITI/GI

Il raffronto con il piano ITI/GI, inizialmente presentato alla Commissione ed illustrato nella decisione di avvio della procedura, rivela la grande similarità dei due piani. Entrambi si basano sugli stessi importi di aiuto rispettivamente alla ristrutturazione industriale (1 200 milioni di FRF) e alla ristrutturazione finanziaria (1 300 milioni di FRF). I dati economici chiave della tabella di cui al punto 2.1 e quelli del piano ITI/GI, quali presentati nella decisione di avvio del procedimento, hanno la stessa entità:

- le società ITI/GI avevano posto varie condizioni al loro piano. La più importante, rispetto alla quale emerge una differenza e che merita pertanto di essere esaminata, è la riduzione del personale permanente e l'abbandono del contratto collettivo. Nel piano attuale la riduzione dell'organico è ancora più elevata (566 persone) che nel piano iniziale (460 persone). Quanto al contratto collettivo, l'abbandono non è più previsto ma è sostituito da una misura equivalente avente effetti analoghi: la modulazione del tempo di lavoro e la revisione del sistema d'indennità di SFP;

- il piano ITI/GI prevedeva un fatturato di 600 milioni di FRF nel 1999; un importo analogo (606 milioni di FRF) figura nell'ultimo piano notificato, tenuto conto della differenza esistente tra le definizioni di «fatturato» nei due piani;
- i costi nel vecchio piano ammontavano a 590 milioni di FRF nel 1999; i costi sopra presentati sono leggermente inferiori, pari a 578 milioni di FRF.

## 3. LE OSSERVAZIONI PERVENUTE

Le autorità francesi non hanno inviato alcuna osservazione al momento dell'avvio della procedura. Esse hanno invece reagito alla lettera della Commissione del 2 dicembre 1997 fornendo (con lettera del 5 dicembre 1997) risposte agli interrogativi formulati in merito al piano del 24 novembre 1997. Altre domande sono state poste con lettera del 23 dicembre 1997 alle quali è stato risposto in data 8 gennaio 1998.

Il denunciante, che aveva già inviato una denuncia alla Commissione con lettera del 7 aprile 1994 concernente aiuti a SFP, ha comunicato la sua reazione all'avvio del procedimento con lettera del 20 maggio 1997, in cui fa presente che ITI e GI hanno ritirato la loro offerta il 31 marzo 1997, che la Francia ha quindi annunciato la sospensione della procedura di privatizzazione e che di conseguenza non vi è più motivo di inviare osservazioni alla Commissione relative al piano pubblicato.

Successivamente, con lettera del 19 dicembre 1997, il denunciante, facendo riferimento ad articoli di stampa concernenti il piano di riorganizzazione presentato il 24 novembre 1997 alla Commissione, ha chiesto di poter presentare le proprie osservazioni in relazione al piano attuale mediante estensione della procedura di cui all'articolo 93, paragrafo 2.

Va rilevato che il comitato aziendale di SFP e i sindacati del personale si sono manifestati presso la Commissione senza che ciò abbia dato luogo, entro il termine procedurale, ad osservazioni che potessero essere comunicate alle autorità francesi per una loro reazione al riguardo.

## 4. LA PROCEDURA

Il fatto che il piano attuale di ristrutturazione formalmente non si basi più sul piano elaborato dalle società private ITI/GI nel quadro della loro offerta di acquisto di SFP, ma preveda attualmente una ristrutturazione sotto la responsabilità delle autorità pubbliche, non costituisce una circostanza tale da incidere sull'aiuto quale testé illustrato. Si deve ritenere che il nuovo piano sia essenzialmente simile a quello iniziale, anzi più drastico.

Dato che la privatizzazione prevista nell'avvio del procedimento del 12 febbraio 1997 non era un punto essenziale al fine della determinazione della redditività economico-finanziaria dell'impresa, e visto l'articolo 222 del trattato,



si deve concludere che non esistono fatti nuovi rispetto all'avvio di detto procedimento per cui non ne è necessaria un'estensione e la fase conclusiva del medesimo non risentirà di questa modifica delle circostanze del piano.

## 5. VALUTAZIONE

Il finanziamento in questione, quale descritto al punto 1 e la cui assegnazione a SFP in favore del suo piano di ristrutturazione è stata illustrata al punto 2, deve essere valutato alla luce dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato per decidere in merito all'eventuale carattere di aiuto della misura. Infatti, le risorse di Stato che devono essere versate in favore dell'impresa non configurano un investimento redditizio, in quanto non genereranno profitti dell'impresa corrispondenti all'ingente importo dei mezzi messi a sua disposizione. Una tale prospettiva sarebbe inaccettabile per un investitore privato operante nelle normali condizioni di un'economia di mercato<sup>(1)</sup>.

A norma dell'articolo 92, paragrafo 1, gli apporti finanziari costituiscono aiuti di Stato nella misura in cui siano accordati da uno Stato oppure mediante risorse statali. Spetta alla Commissione verificare se gli aiuti prospettati falsino o minaccino di falsare la concorrenza favorendo talune imprese o talune produzioni e se incidano sugli scambi intracomunitari.

Tali condizioni sussistono nel caso di specie per le due componenti dell'intervento dello Stato: infatti, sia il contributo finanziario alla ristrutturazione industriale di 1 200 milioni che la ristrutturazione finanziaria di 1 300 milioni di FRF fanno parte di un ripianamento dei debiti.

L'aiuto rischia di porre SFP in migliore posizione per commercializzare i suoi servizi sia in Francia che negli altri Stati membri o negli Stati partecipanti all'accordo SEE; inoltre rischia di rendere più difficile la penetrazione sul mercato francese dei servizi commercializzati dalle società audiovisive straniere.

L'aiuto falsa o minaccia di falsare la concorrenza tra gli Stati membri. Esiste un mercato europeo dei prodotti audiovisivi in cui i prestatori di servizi tecnici sono in concorrenza. Esiste lo stesso grado elevato di concorrenza sia per le attività di produzione di opere audiovisive integrate che per la semplice messa a disposizione di troupe di registrazione o di studi. Questo mercato è caratterizzato dalla presenza di alcuni produttori integrati, tra cui SFP, che offrono tutti i servizi tecnici e da una moltitudine di società specializzate che offrono soltanto alcuni tipi di servizi. Detto ciò, va sottolineato che la stessa SFP è già presente sui mercati esteri e che il piano di ristrutturazione prevede il mantenimento di tale presenza. La Commissione rileva inoltre che il ricorrente esercita attività sia in Francia che in altri Stati membri. A questo proposito va fatto presente che il denunciante, che è

intervenuto nella procedura prevista dall'articolo 93, paragrafo 2, del trattato, ha ripetutamente presentato obiezioni in seguito alla pubblicazione di detto avvio di procedura nonché di altre informazioni riportate dalla stampa.

Occorre inoltre tener conto del fatto che esiste un mercato europeo delle produzioni destinate alla televisione e al cinema, caratterizzato dalla realizzazione di coproduzioni tra produttori europei e dalla diffusione di produzioni audiovisive in paesi diversi da quello di realizzazione. Tale aspetto è particolarmente vero nel caso del mercato francese, tenuto conto della politica dinamica di diffusione delle opere francesi in altri paesi svolta dalla Francia.

Pertanto l'aiuto in causa deve essere considerato come un aiuto che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato.

## 6. ESAME DELLA COMPATIBILITÀ DELL'AIUTO

Stabilito che gli apporti finanziari rivestono il carattere di un aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato, la Commissione deve esaminare se la misura possa essere considerata compatibile con il mercato comune ai sensi dell'articolo 92, paragrafi 2 e 3.

Le deroghe di cui all'articolo 92, paragrafo 2, e all'articolo 92, paragrafo 3, lettere a) e b), non sono applicabili nel caso in oggetto giacché l'aiuto non è destinato né a favorire lo sviluppo di regioni svantaggiate né a porre rimedio ad un grave turbamento dell'economia nazionale.

Gli aiuti destinati a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera d), potrebbero beneficiare di una deroga in virtù di detta disposizione. Va rilevato che l'aiuto in causa è destinato a garantire la sopravvivenza di SFP e che il governo francese non ha fornito alcun elemento che permetta di considerare che l'intervento dello Stato era volto a promuovere la cultura e la conservazione del patrimonio ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera d). La Commissione può pertanto prendere unicamente in considerazione la deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), riguardante gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività.

Per precisare le condizioni di applicazione della deroga di cui all'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), agli aiuti ad imprese in difficoltà, la Commissione ha adottato taluni orientamenti comunitari che definiscono un certo numero di criteri cui deve rispondere l'aiuto<sup>(2)</sup>. Detti orientamenti distinguono gli aiuti al salvataggio da quelli alla ristrutturazione:

Per gli aiuti alla ristrutturazione gli orientamenti stabiliscono i seguenti criteri:

<sup>(1)</sup> Apporti di capitale realizzati dallo Stato, Bollettino CE n. 9-1984 (cfr. punti 3.2 e 3.3 per i criteri che distinguono gli apporti di capitale contenenti un elemento di aiuto da quelli che non comportano elementi di aiuto).

<sup>(2)</sup> GU C 368 del 23. 12. 1994, pag. 12.

- l'aiuto alla ristrutturazione deve essere collegato ad un programma di ristrutturazione o di risanamento realizzabile, da presentare alla Commissione corredato di tutte le informazioni necessarie. Il piano deve permettere di ripristinare nel lungo periodo la competitività dell'impresa entro un lasso di tempo ragionevole;
- le misure proposte devono contenere il più possibile le distorsioni di concorrenza e restare compatibili con l'interesse comune. Devono avere un impatto sulla posizione di mercato del beneficiario che controbilanci in misura ragionevole l'effetto di distorsione della concorrenza esercitato dall'aiuto;
- l'aiuto deve essere limitato al minimo strettamente necessario ed essere commisurato ai costi e ai benefici della ristrutturazione;
- l'impresa deve realizzare integralmente tale ristrutturazione e rispettare le condizioni imposte;
- la realizzazione del piano e il rispetto delle condizioni sono controllate tramite relazioni annuali dettagliate che devono essere presentate alla Commissione.

#### 6.1. Il ripristino della redditività economico-finanziaria

Le misure chiave del piano di ristrutturazione concernono la riduzione dei costi di produzione, in particolare la riduzione delle spese di personale, la realizzazione di un fatturato di previsione realistico e la concessione dell'aiuto. Il periodo di tre anni per raggiungere l'equilibrio finanziario nell'anno 2000, con un risultato positivo di 28 milioni di FRF, un rendimento dei fondi propri del 14 % ed un rapporto fondi propri/bilancio totale del 32 % sono elementi che possono tutti essere considerati ragionevoli. La probabilità che questo equilibrio sia effettivamente raggiunto e che sia duraturo (atto quindi a garantire la redditività economico-finanziaria a lungo termine) dipende dal carattere definitivo e duraturo di ciascuna delle misure e dalla loro reciproca coerenza. Pertanto l'analisi della sensibile riduzione globale dei costi, pari a circa 220 milioni di FRF (ossia il 28 % dei costi del 1997) tra il 1997 e il 2000, mostra che tale riduzione riflette la riduzione delle varie categorie di oneri. La categoria più significativa è rappresentata dalle spese di personale, che saranno diminuite di 130 milioni di FRF tra il 1997 e il 2000. Questo risultato dovrebbe essere conseguito mediante la riduzione entro il 2000 dell'organico permanente da 996 a 450 persone, da sostituirsi in parte tramite il ricorso crescente a personale tecnico avventizio (da 123 unità nel 1997 a 270 nel 2000), i cui costi di prestazione sono inferiori a quelli del personale permanente. Tali riduzioni rappresentano economie durature e quindi contribuiscono in maniera sistematica e definitiva al miglioramento dei risultati futuri.

Un altro fattore che mostra il carattere duraturo e la coerenza delle misure contemplate è il rapporto spese di personale/fatturato che si situa, in base al piano e tenuto conto dell'impiego di 270 avventizi, nella norma del

settore (ossia tra il 50 % e il 55 % per le società analoghe nel campo della prestazione tecnica, ad esempio la società francese VCF).

Secondo il piano delle autorità francesi, la riduzione totale del personale permanente e avventizio e il cambiamento del rapporto tra queste due categorie previsto in calendario sono essenziali per ripristinare la redditività economico-finanziaria dell'impresa, come conferma l'analisi delle conseguenze imputabili all'assenza di siffatte misure di ristrutturazione in passato. Inoltre va sottolineato che il ripristino dell'efficienza dell'impresa sarà basato su misure interne e non sulla previsione di aumenti del fatturato. Infatti il totale dei proventi dovrebbe diminuire, fino al 2000, di circa 30 milioni di FRF (ossia 5 % dell'importo del 1997); tale stima è da considerarsi realistica se il rapporto fatturato/volume totale di occupazione è comparabile al rapporto medio rilevato nella professione. Nel caso di SFP, tenuto conto del personale avventizio, tale rapporto dovrebbe migliorare situandosi sui 731 000 FRF per addetto nel 2000. Nel caso della NOB, una società olandese reputata per l'efficienza delle sue operazioni e le cui attività di prestatore integrato sono simili a quelle di SFP, questo rapporto è analogo, pari all'incirca a 740 000 FRF. Se si limita il raffronto alle sole attività video, SFP prevede un fatturato per addetto di circa 1 milione di FRF, compatibile con quello della concorrenza (VCF).

Questo miglioramento, fino al livello dei concorrenti, del rapporto fatturato/volume totale di occupazione dovrebbe essere principalmente conseguito grazie a misure interne adottate dall'impresa e non si basa su un eventuale aumento dei prezzi dei servizi, che sarebbe difficile da realizzare. Il fatto che il piano attuale corrisponda a quello preparato da acquirenti privati, noti specialisti del settore audiovisivo, che prevedevano il ripristino della redditività dell'impresa grazie allo stesso importo di aiuto, conferma sostanzialmente l'analisi secondo la quale il presente piano effettivamente è in grado di ripristinare la redditività economico-finanziaria dell'impresa.

L'aiuto di 2 500 milioni di FRF deve permettere di attuare le misure di riduzione dei costi e di miglioramento della qualità del fatturato tramite un aumento della produttività. L'aiuto si articola in due componenti: una industriale e una finanziaria destinata alla ricapitalizzazione dell'impresa, sulla quale ha pesantemente inciso la gestione passata.

L'aiuto in questione corrisponde al fabbisogno minimo dell'impresa per effettuare la ristrutturazione finanziaria e la ristrutturazione delle attività (in particolare la riduzione delle spese di personale) e contribuisce pertanto al miglioramento dei risultati di SFP necessario per ripristinare l'efficienza della società. Senza ristrutturazione finanziaria SFP disporrebbe di capitali propri negativi, il che, senza interventi complementari da parte dello Stato, comporterebbe il fallimento dell'impresa impedendo la realizzazione del piano di ristrutturazione industriale.

Tenuto conto degli elementi di cui sopra, la Commissione ritiene che le misure di aiuto in questione costituiscano un insieme comprendente sia l'apporto di liquidità che il ripianamento dei debiti pregressi, aspetti che sono inseparabili l'uno dall'altro e senza i quali non potrebbe essere ripristinata la redditività economico-finanziaria dell'impresa. La fondatezza di una simile valutazione globale per le varie misure di aiuto in questione è stata confermata dalla Corte di giustizia delle Comunità europee nella sentenza pronunciata il 14 novembre 1984 nella causa 323/82, *Intermills/Commissione* (1).

### 6.2. Limitazione delle distorsioni

Negli ultimi anni il fatturato di SFP si è notevolmente deteriorato a causa dell'incapacità dell'impresa di produrre a prezzi competitivi. Il piano di ristrutturazione conferma il livello ridotto del fatturato. Tenuto conto di ciò e dell'espansione del mercato, ne consegue una perdita effettiva di quote di mercato di SFP, perdita che costituisce una contropartita importante dell'aiuto. I costi dei servizi di SFP devono, nel quadro del piano, coprire tutte le spese sostenute, il che dimostra che SFP non potrebbe più sottrarsi alle condizioni del mercato in cui sono costretti ad operare i concorrenti.

Inoltre la Commissione ritiene che le difficoltà di SFP derivino dalla specificità della sua missione commerciale sul mercato. SFP faceva parte integrante del settore pubblico audiovisivo ed ha ereditato da quell'epoca una struttura economica pesante che non ne facilita la competitività, tanto più che in passato godeva di un accesso privilegiato ai fondi pubblici. Siffatta situazione di prestatori puramente pubblici che forniscono servizi esclusivamente alle reti pubbliche, senza entrare in concorrenza sul mercato, esiste tuttora nella maggior parte degli Stati membri e anche in Francia per altri prestatori diversi da SFP. Si deve pertanto ritenere che ai fini della redditività economico-finanziaria di SFP la sua ristrutturazione sia necessaria, ma che al medesimo tempo si tratterà di un processo complesso durante il quale non potrà essere evitato un certo grado di distorsione della concorrenza.

### 6.3. Limitazione dell'aiuto

L'aiuto è utilizzato per conseguire obiettivi precisi ed è in stretta relazione con i fabbisogni finanziari imposti dai medesimi. L'aiuto non è pertanto eccessivo. Ciò è comprovato anche dal fatto che il risultato previsto è semplicemente la realizzazione dell'equilibrio finanziario. Il miglioramento dei risultati non è quindi tale da poter dar luogo ad una distorsione continua di concorrenza. Sotto questo profilo gli aiuti non sono quindi contrari all'interesse comune.

Non è possibile ridurre l'aiuto di 2 500 milioni di FRF in quanto ciò avrebbe come effetto diretto un deterioramento dei risultati di previsione che impedirebbe a SFP

di conseguire l'obiettivo perseguito, ossia la redditività economico-finanziaria.

### 6.4. Realizzazione del piano e condizioni

Nonostante la necessità di attuare tutte le misure attraverso il piano di ristrutturazione, si deve tener conto che, secondo le autorità francesi, il piano essenzialmente consiste nella riduzione delle spese di personale. La Commissione ritiene che tale valutazione sia confermata dall'esperienza acquisita, la quale ha mostrato che le difficoltà di allineare le spese di personale al livello di attività sono chiaramente la causa essenziale dei problemi che l'impresa continua ad incontrare. Pertanto la Commissione ritiene che sia necessario prevedere garanzie particolari. Per garantire, questa volta, il successo del piano di ristrutturazione, è essenziale che l'aiuto sia accordato dalla Francia soltanto quando saranno stati definitivamente realizzati tutti gli elementi del medesimo, ivi compresa la riduzione delle spese di personale.

L'erogazione dell'aiuto dovrà rispettare le modalità del piano, in modo che gli aiuti siano versati soltanto nel momento in cui i fondi saranno effettivamente sborsati da SFP per i fini previsti.

Benché l'aiuto, secondo la presente decisione, non sia ritenuto eccessivo tenuto conto delle diverse valutazioni da operare nel quadro di un aiuto alla ristrutturazione, la Commissione non può non riconoscere che dal 1986 la stessa società ha beneficiato di vari aiuti, ammontanti complessivamente a cifre alquanto elevate, due dei quali erano stati approvati a titolo di aiuto alla ristrutturazione. L'aiuto oggetto della presente decisione è da intendersi come l'ultimo aiuto, salvo circostanze eccezionali imprevedibili a questo stadio ed indipendenti dall'impresa, che potrà essere concesso a SFP o alle sue attività (per un'applicazione recente di tale principio, vedasi la decisione positiva condizionata adottata dalla Commissione il 1° ottobre 1997 nella pratica *Thompson SA-Thomson multimedia*) (2).

La Francia si asterrà dall'agevolare SFP, direttamente o indirettamente, attraverso reti televisive pubbliche, in particolare costringendo queste ultime a stipulare contratti con SFP.

### 6.5. Relazioni dettagliate

Secondo la prassi costante della Commissione in materia di piani di ristrutturazione e, in particolare visto l'ammontare dell'aiuto e l'importanza dell'esecuzione corretta del piano, tale esecuzione dovrà formare oggetto di un controllo da parte della Commissione, sulla base di relazioni semestrali inviate dalle autorità francesi.

(1) Raccolta 1984, pag. 3809, punto 39 della motivazione.

(2) GU L 67 del 7. 3. 1998, pag. 31.

## 7. CONCLUSIONE

L'aiuto contenuto nel piano di ristrutturazione del 24 novembre 1997 di SFP, sotto forma di un aiuto alla ristrutturazione industriale di 1 200 milioni di FRF e di un aiuto alla ristrutturazione finanziaria di 1 300 milioni di FRF, configura un aiuto ai sensi dell'articolo 92, paragrafo 1, del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 1, dell'accordo SEE.

Tale aiuto può essere considerato compatibile con il mercato comune in virtù delle disposizioni dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c) dell'accordo SEE, subordinatamente al rispetto da parte della Francia delle condizioni stabilite nella presente decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

### *Articolo 1*

L'aiuto della Francia contenuto nel piano di ristrutturazione del 24 novembre 1997 della Société française de production, sotto forma di un aiuto alla ristrutturazione industriale di 1 200 milioni di FRF (182 milioni di ECU) e di un aiuto alla ristrutturazione finanziaria di 1 300 milioni di FRF (197 milioni di ECU), è compatibile con il mercato comune in virtù dell'articolo 92, paragrafo 3, lettera c), del trattato CE e dell'articolo 61, paragrafo 3, lettera c), dell'accordo SEE, subordinatamente al rispetto da parte della Francia delle condizioni enunciate all'articolo 2.

### *Articolo 2*

1. Prima di procedere all'erogazione dei fondi, la Francia dà assicurazione alla Commissione della definitiva esecuzione del piano di ristrutturazione, ivi comprese le riduzioni di personale e il relativo calendario.
2. L'aiuto è versato unicamente in funzione dell'esecuzione del piano.
3. Il presente aiuto costituisce l'ultimo aiuto possibile in favore di SFP; in avvenire non potrà essere concesso nessun altro nuovo aiuto, salvo circostanze eccezionali imprevedibili allo stato attuale e indipendenti dall'impresa.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1998 e fino alla fine dell'anno 2000, la Francia invia alla Commissione ogni sei mesi una relazione dettagliata sull'esecuzione del piano.
5. La Francia si astiene dall'agevolare SFP, direttamente o indirettamente, tramite le reti televisive pubbliche, in particolare costringendo queste ultime a stipulare contratti con SFP.

### *Articolo 3*

La Repubblica francese è destinataria della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 21 gennaio 1998.

*Per la Commissione*

Karel VAN MIERT

*Membro della Commissione*